



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

Area della **Progettazione**, dello **Sviluppo Edilizio** e della **Manutenzione**

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

Accordo quadro per interventi manutentivi vari presso il patrimonio immobiliare di Ateneo

Capitolato Speciale di Appalto

Il Responsabile Unico del Procedimento
dott. geol. Salvatore Maugeri

Visto: Il Dirigente A.P.S.E.Ma.
dott. Armando Conti

Nome file: 20230518 CSA_AQLM



Sommario

GENERALITÀ.....	5
1 PREMESSA.....	5
2 PRINCIPALI TERMINI E DEFINIZIONI.....	5
3 LEGGI, REGOLAMENTI, REGOLE TECNICHE, NORME, CIRCOLARI, USI E CONSUETUDINI.....	7
4 LINGUA UFFICIALE.....	8
CAPO 1 – NATURA E OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO.....	9
5 DISPOSIZIONI GENERALI SULL’ACCORDO QUADRO.....	9
6 OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO.....	10
7 EDIFICI OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO.....	12
8 LAVORI ESCLUSI DALL’ACCORDO QUADRO.....	14
9 AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO.....	14
10 DURATA DELL’ACCORDO E OPZIONE DI RINNOVO.....	15
11 NUMERO DI OPERATORI ECONOMICI CON CUI VERRÀ STIPULATO L’ACCORDO QUADRO.....	15
12 CONTRATTI ATTUATIVI.....	15
13 CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI.....	15
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	16
14 STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO.....	16
15 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL’ACCORDO QUADRO.....	16
16 ELENCO PREZZI DELL’ACCORDO QUADRO.....	17
17 ATTIVAZIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI.....	17
18 STIPULA DEI CONTRATTI ATTUATIVI.....	18
19 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEI CONTRATTI ATTUATIVI.....	18
20 REQUISITI, RESPONSABILITÀ E PERSONALE DELL’APPALTATORE.....	18
20.1 Requisiti del Contraente.....	18
20.2 Responsabilità dell’Appaltatore.....	19
20.3 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.....	19
20.4 Personale dell’Appaltatore.....	20
21 INTERPRETAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO, DEL CONTRATTO ATTUATIVO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO.....	20
22 TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE.....	21
22.1 Trasparenza e anticorruzione.....	21
22.2 Codice Etico e di Comportamento.....	21
22.3 Incompatibilità.....	22
23 OBBLIGHI DI SEGRETEZZA E RISERVATEZZA.....	22
24 CESSIONE DELL’ACCORDO E/O DEI CONTRATTI, OPERAZIONI SOCIETARIE.....	22
CAPO 3 – TERMINI PER L’ESECUZIONE.....	23
25 CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI.....	23
26 TERMINI DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE.....	24
27 SOSPENSIONI E DILAZIONE DEI TERMINI.....	26
27.1 Divieto di sospendere o ritardare i lavori.....	26
27.2 Sospensioni.....	26
27.3 Dilazione dei termini.....	26
28 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL’APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA.....	26
29 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI.....	27



30 PENALI.....	27
CAPO 4 – DISCIPLINA ECONOMICA.....	29
31 PREZZI CONTRATTUALI.....	29
32 ANTICIPAZIONE.....	30
33 PAGAMENTI IN ACCONTO E SALDO.....	30
34 FATTURAZIONE.....	31
35 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	31
36 VALIDITÀ DEI PREZZI.....	31
CAPO 5 – CONTABILIZZAZIONE LAVORI.....	31
37 ACCERTAMENTO DELLE OPERE.....	31
38 VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D’OPERA.....	31
CAPO 6 – CAUZIONI E GARANZIE.....	32
39 GARANZIA PROVVISORIA E CAUZIONE DEFINITIVA.....	32
40 RIDUZIONE DELLE GARANZIE.....	33
41 POLIZZE ASSICURATIVE OBBLIGATORIE A CARICO DELL’IMPRESA.....	33
CAPO 7 – DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE.....	34
42 VARIAZIONE DEI LAVORI.....	34
43 VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI.....	35
44 ULTERIORI DISPOSIZIONI IN TEMA DI VARIAZIONI AL PROGETTO.....	35
45 CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI.....	37
46 SISTEMA DI CONTROLLO DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI (SCE).....	37
47 ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ.....	38
47.1 Piano di qualità di costruzione ed installazione.....	38
47.2 Prove di qualità.....	38
47.3 Conduzione delle prove.....	39
47.4 Campioni.....	39
47.5 Rapporti e archivio.....	39
47.6 Accesso per l’ispezione.....	39
47.7 Notifica delle prove.....	39
47.8 Ispezioni richieste dalla Direzione Lavori.....	39
47.9 Divieto di deroga implicita.....	40
CAPO 8 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	40
48 ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	40
49 NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE.....	41
50 PIANO DI SICUREZZA.....	41
51 MODIFICHE E INTEGRAZIONI AI PIANI DI SICUREZZA.....	41
52 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA.....	42
53 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA.....	42
54 ACCESSO AI LUOGHI D’INTERVENTO.....	43
CAPO 9 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.....	43
55 SUBAPPALTO.....	43
56 LAVORATORI AUTONOMI.....	43
57 DISTACCO DI PERSONALE.....	44
58 RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTI E SUBAFFIDAMENTO.....	44
59 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI.....	44
CAPO 10 – CONTROVERSIE, ESECUZIONE D’UFFICIO.....	45



60 CONTESTAZIONI E RISERVE DELL'APPALTATORE	45
61 ESECUZIONE D'UFFICIO.....	46
62 ACCORDO BONARIO	46
63 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	47
64 RISOLUZIONE, DIFFIDA AD ADEMPIERE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	47
CAPO 11 – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE.....	48
65 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE.....	48
66 TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE.....	49
67 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI	49
CAPO 12 – PRESCRIZIONI GENERALI	50
68 ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	50
68.1 Disposizioni e cautele particolari in relazione alle attività istituzionali	50
68.2 Oneri di carattere generale	50
68.3 Oneri durante il corso dei lavori.....	53
68.4 Oneri successivi all'ultimazione dei lavori	55
68.5 Elaborati come costruito	55
68.5.1 Fondazioni	56
68.5.2 Strutture in elevazione	56
68.5.3 Rete di scarico e fognature	56
68.5.4 Opere edili	57
68.5.5 Opere di sicurezza antincendio	57
68.5.6 Impianti	58
68.5.7 Particolari	59
69 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA.....	60
70 SPESE	60
71 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	60
71.1 Finalità e modalità di trattamento.....	60
71.2 Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere	60
71.3 Diritti dell'interessato	60
CAPO 12 – NORME FINALI	61
72 NORME DI RINVIO	61



GENERALITÀ

1 PREMESSA

1. Il presente documento contiene le clausole per la disciplina di un Accordo Quadro da stipulare con più operatori economici, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, Codice dei Contratti sul quale basare l'aggiudicazione di appalti specifici riguardanti l'esecuzione dei lavori di:
 - manutenzioni straordinarie;
 - restauro risanamento, conservativo e riuso;
 - ristrutturazioni edilizie;
 - demolizioni e ricostruzioni;
 - ammodernamenti;
 - adeguamenti normativi;
 - miglioramenti/adeguamenti sismici;
 - indagini, prove e rilievi propedeutici alla progettazione ed esecuzione di lavori.
2. Tali interventi possono essere relativi sia ad interi edifici che a limitate porzioni degli stessi.
3. I lavori, di importo complessivo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., riguarderanno opere edili ed affini, impianti tecnologici, opere strutturali, compresi interventi di restauro e manutenzione di beni tutelati, le opere a rete su viabilità ed aree esterne nonché la possibile fornitura di arredi ed attrezzature connesse agli interventi.
4. Non ricadono nell'ambito dell'Accordo Quadro le nuove edificazioni.
5. Gli interventi oggetto dell'Accordo non risultano predeterminati nel numero, ma sono quelli che si renderanno necessari rispetto alle esigenze della stazione Appaltante, entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo stesso.
6. L'accordo è di tipo misto, i contratti attuativi verranno infatti assegnati in parte con affidamento diretto a rotazione ed in parte con riapertura del confronto competitivo, come meglio specificato in seguito.
7. Il presente Capitolato Speciale d'Appalto si riferisce genericamente all'Accordo Quadro e fornisce una indicazione generale dell'ambito contrattuale dell'accordo stesso. Ogni contratto attuativo avrà un proprio Capitolato Speciale Capitolato Speciale d'Appalto e delle Specifiche Tecniche che andranno ad integrare, completare, specificare quelli che sono i contenuti specifici di ogni intervento oggetto di contratto attuativo.
8. La procedura verrà espletata in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del Codice, mediante la piattaforma Appalti&Contratti e-Procurement Portale Appalti (di seguito Piattaforma), disponibile all'indirizzo web: <https://unict.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>
9. L'aggiudicazione dell'Accordo avverrà sulla base del criterio del minor prezzo mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 della Legge 120/2020 (C.d. decreto semplificazioni — come sostituito dall'art. 51 della Legge 108/2021) che ha disposto l'applicazione dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
10. Qualora le offerte valide ammesse alla suddetta procedura negoziata saranno inferiori a n. 5 (cinque), l'Amministrazione si riserva di non dar corso all'aggiudicazione e alla successiva contrattualizzazione.

2 PRINCIPALI TERMINI E DEFINIZIONI

1. Di seguito sono riportati i termini e le definizioni maggiormente utilizzate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto:

A

“Accordo” o “Accordo Quadro”: Accordo Quadro al quale si riferiscono i lavori oggetto della procedura in parola e le prescrizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto, come da art. 54 del Codice; in modo particolare, per gli Accordi di specie, vale il comma 3 dell'articolo citato. È bene specificare che l'istituto dell'Accordo Quadro non è un appalto pubblico, perché soltanto alcuni termini della prestazione da svolgere sono fissati. L'Accordo Quadro, il cui scopo è quello di stabilire le clausole principali relative agli appalti da aggiudicare, si configura pertanto come un vero e proprio “programma di contratti” tra l'Università e il Contraente, presunto e non garantito, che riguarderà una pluralità di prestazioni da effettuarsi nel periodo di tempo di durata dell'Accordo stesso. Nel caso in specie, trattasi di Accordi conclusi tra l'Università e gli operatori economici selezionati per il relativo Lotto, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante la durata dell'Accordo.

“Appaltatore”: il Contraente che, a seguito di attivazione, diventa affidatario di un Contratto Attuativo e pertanto è incaricato di realizzare le opere indicate nei documenti contrattuali;



“Appalto”: contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, avente per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi. Vedasi art.1655 del C.C. e art. 3 comma 1, lettera ii) del Codice dei Contratti;

C

“Capitolato Speciale di Appalto”: è il presente documento, coi relativi allegati; esso regola il rapporto tra l'Università e il Contraente;

“Codice” o **“Codice dei Contratti”**: è il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

“Coordinatore della Sicurezza per l'Esecuzione dei lavori” o **“CSE”**: Il tecnico qualificato incaricato dall'Amministrazione di sorvegliare i lavori ai sensi del Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81

“Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione” o **“CSP”**: Il tecnico qualificato incaricato dall'Amministrazione ai sensi del Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81.

“Concorrente”: il partecipante alla procedura aperta in oggetto. I Concorrenti individuati per sottoscrivere gli Accordi Quadro diventeranno *Contraenti*, i Contraenti, se affidatari di Contratti Attuativi, diventeranno *Appaltatori*;

“Contraente”: l'operatore(i), economico(i), aggiudicatario(i) della procedura in oggetto e che diverrà sottoscrittore dell'Accordo Quadro, convenzionalmente così qualificato con riguardo alle prestazioni oggetto dell'affidamento;

“Contratto attuativo”: contratto, non autonomo, il cui oggetto è determinato dettagliatamente di volta in volta, in applicazione del contenuto prefissato nell'Accordo Quadro, per affidamenti caratterizzati da particolare complessità e in ogni caso a discrezione della Stazione Appaltante e stipulato in forma pubblica amministrativa o mediante scrittura privata a cura dell'ufficiale Rogante della stazione appaltante o mediante lo scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio;

D

“Direttore di Cantiere”: il tecnico qualificato incaricato dall'Appaltatore di organizzare il cantiere e condurre i lavori previsti.

“Direttore Lavori” o **“D.L.”**: il tecnico, incaricato dall'Amministrazione committente, di dirigere i lavori secondo le disposizioni stabilite dal Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di LL.PP. di cui al D. Lgs. 50/2016;

“Direttori Operativi”: collaboratori del Direttore dei Lavori nella verifica che le lavorazioni di singole parti di lavori siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali;

“Disposizioni Normative”: leggi, regolamenti, regole tecniche, norme in generale, circolari, usi e consuetudini;

“Documentazione di Contratto”: la documentazione di procedura e allegata al contratto; **G**

G

“Giorni”: si intendono sempre naturali e consecutivi;

I

“Ispettori di Cantiere”: assistenti che collaborano con il Direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori.

L

“Lavori”: le prestazioni affidate dall'Università (in seguito anche denominato “prestazione” o “affidamento”) così come indicate nell'oggetto;

“Legge”: Tutte le Leggi, Regolamenti, Disposizioni nonché Circolari e Norme tecniche vigenti in materia di: Lavori, Forniture e Servizi Pubblici, Urbanistica, Edilizia, Impianti, Sicurezza (Safety), Ambiente, Igiene, Strutture, Tutela della Privacy, Trasparenza e diritto d'Autore, Sicurezza (Security), Tutela dei lavoratori ed ogni altra riferibile agli Accordi e contratti di che trattasi, nessuna esclusa;

“Lettera d'Ordine” rappresenta un contratto attuativo semplificato dell'Accordo Quadro con cui vengono indicati in forma unitaria e sintetica le finalità e modalità esecutive, le date di inizio e di fine del lavoro ed ogni ulteriore informazione utile all'esecuzione dell'incarico e che si intende accettato con il recapito al Contraente;

O

“Offerta Economica”: l'offerta economica presentata dal Contraente;

P

“Parti”: l'Università e il Contraente;

“Prestazioni”: lavori oggetto di Accordi e Contratti Attuativi;

“Professionista”: soggetto dell'Appaltatore incaricato dello svolgimento di un servizio;

“Progettista”: soggetto dell'Appaltatore incaricato dello svolgimento di un servizio di progettazione;



“Progetto”: il livello di progettazione dei lavori indicato nell’oggetto (individuato tra studio di fattibilità tecnico economica, progetto definitivo, progetto esecutivo) elaborato dal progettista;

R

“Regola dell’arte”: essa è definita e determinata in relazione ai requisiti di qualità e di prestazione che la prestazione deve presentare. I requisiti di qualità sono determinati con riferimento ad una norma (e/o regola tecnica) definita da fonte giuridica che la individua. La fonte può essere formale (ad esempio la legge) ovvero materiale (ad esempio: l’uso o la consuetudine);

“Responsabile Tecnico”: Soggetto nominato dal Contraente al quale competono gli adempimenti di carattere gestionale, tecnico-organizzativo e di direzione e controllo necessari alla esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto. Questo soggetto deve essere all’uopo nominato dal legale rappresentante e dotato di specifica delega;

“RUPA”: è il Responsabile Unico del Procedimento dell’Accordo Quadro. Le funzioni ed i compiti attribuiti al RUPA sono quelle attribuiti loro dalla legge 241/1990 e dal Codice dei Contratti;

“RUPP”: sono i Responsabili Unici dei Progetti, di volta in volta nominati dall’Università, responsabili dei singoli progetti per i quali vengono richieste le prestazioni oggetto di Contratto Attuativo. Le funzioni ed i compiti attribuiti ai RUPP sono quelle attribuiti loro dalla legge 241/1990 e dal Codice dei Contratti;

S

“Specifiche Tecniche”: insieme delle caratteristiche/disposizioni che definiscono le esigenze tecniche che il Contraente deve soddisfare per lo svolgimento delle prestazioni;

“Stazione Appaltante”: Università;

U

“Università”: Università degli Studi di Catania, Stazione Appaltante, Committente, intesa in senso lato comprensiva delle sue strutture organizzative.

3 LEGGI, REGOLAMENTI, REGOLE TECNICHE, NORME, CIRCOLARI, USI E CONSUETUDINI

1. Tutte le prestazioni oggetto di accordi e di contratti attuativi dovranno far riferimento alle disposizioni del presente Capitolato Speciale, alle disposizioni dei Capitolati Speciali e delle Specifiche Tecniche dei contratti attuativi e alle disposizioni normative vigenti in materia.
2. L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle leggi, regolamenti, norme e le altre disposizioni vigenti in materia, anche di natura tecnica, e in particolare quelle richiamate in seguito, norme alle quali, per quanto non espressamente riportato nel presente Capitolato Speciale, si farà riferimento per tutta la durata del Contratto. Tale obbligo vige in capo anche ai subappaltatori e subaffidatari.
3. Riferimenti normativi a titolo indicativo e non esaustivo:
 - a) D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 (nel prosieguo anche il “Codice”);
 - b) DPR 5/10/2010 n. 207 (nel prosieguo anche il Regolamento) per le parti ancora in vigore o per quelle ulteriori norme espressamente richiamate a titolo di *lex specialis*;
 - c) D.M. n. 145/2000 – Capitolato generale d'Appalto, per gli articoli in vigore;
 - d) D.M del MIT n. 49 del 7 marzo 2018 – Regolamento di approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione;
 - e) Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio: D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i.;
 - f) Decreto Ministeriale n. 154 del 22.08.2017” Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati”;
 - g) DPR 120 del 13 giugno 2017 – Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'art. 8 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni nella L. n. 164 del 11 novembre 2014;
 - h) DM 24.12.2015 Adozione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione di cantieri delle PA;
 - i) DM 11.10.2017 ”Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”;
 - j) Leggi e disposizioni vigenti circa l'assistenza sociale, le assicurazioni dei lavoratori e la prevenzione infortuni sul lavoro;



- k) Contratti collettivi di lavoro. L'Appaltatore si obbliga ad effettuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti l'oggetto dell'Appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta in sede di gara, alle categorie nella località in cui si svolgono i lavori nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ad integrazione ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato. L'Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione e anche nel caso che lo stesso Appaltatore non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse;
- l) l'“Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. MIT 17.01.2018 e s.m.i.;
- m) la Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 del C.S.LL.PP. “Istruzioni per l'applicazione dell'“Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. MIT 17.01.2018”;
- n) leggi, decreti, regolamenti e circolari vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto di appalto;
- o) il Decreto Ministero Sviluppo Economico 22/01/2008 n. 37 “Regolamento concernente l'attuazione dell'art.11 – quaterdecies, comma 13, lettera ”a” della L. n.248 del 2 dicembre 2005 recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”;
- p) L. 186/68, le norme emanate dal C.N.R., le linee guida regionali, le norme UNI, le norme CEI, (in particolare 64–8,64–4,64–2,81–1,17–13,17–43,17–52), le tabelle CEI UNEL, le norme di prevenzione incendi, tra cui: D.Lgs 139/2006, DPR 151/2011 il DM 3/8/2015, nonché tutta la normativa tecnica vigente.
4. Si richiama, inoltre, la normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. nonché gli obblighi e le sanzioni previste dal Patto di Integrità che ogni Concorrente dovrà necessariamente sottoscrivere, visionabile al link https://www.unict.it/sites/default/files/documenti_sito/patto_integrita_unict_format.pdf;
5. Si richiamano parimenti i contenuti del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, come integrato dal Codice di Comportamento dell'Ateneo, adottato con D.R. n. 1166 dell'8/04/2021 (di seguito “Codice di comportamento”) reperibile al seguente indirizzo https://www.unict.it/sites/default/files/files/Codice%20etico%20e%20di%20comportamento%20D_R_%201166_8_4_2021.pdf.
6. Per tutto quanto non sia stabilito o comunque non sia in contrasto con tali norme, si farà riferimento alle norme applicabili alle attività e prestazioni poste in essere per attuare i servizi stessi contenuti:
- nei regolamenti, Linee guida, sistema qualità, usi e consuetudini, dell'Università;
 - nelle leggi comunitarie, statali e regionali, regolamenti, disposizioni e circolari governative, prefettizie, regionali, provinciali o comunali e di ogni altra autorità legalmente riconosciuta, che comunque abbiano attinenza con l'Appalto in oggetto (tra cui in particolare del Codice, D.P.R. 207/2010, D.M. n.145/2000, D. Lgs. n. 81/2008), siano esse in vigore all'atto dell'offerta, siano esse emanate durante lo svolgimento dei lavori.
7. In caso di emissione di nuove Disposizioni Normative, durante tutto il periodo di durata degli Accordi, il Contraente, è tenuto ad adeguarvisi ed a comunicarlo in maniera tempestiva al RUPA ed ai RUPP.
8. È a carico del Contraente, che se ne assume la rispettiva e conseguente piena responsabilità, il controllo della rispondenza alle Disposizioni Normative, per ogni Prestazione ricompresa nella articolazione complessiva e totale degli Accordi e dei Contratti.
9. La sottoscrizione del Contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione delle leggi, dei regolamenti e di tutte le disposizioni vigenti sopra richiamate, e comunque anche di quelle, anche se non espressamente richiamate nello Schema di Contratto e nel CSA, relativamente ad ogni aspetto inerente il contratto medesimo.

4 LINGUA UFFICIALE

1. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche ed amministrative, le specifiche tecniche ed etichettature e quant'altro prodotto dal Contraente dovranno rigorosamente risultare redatti in lingua italiana ovvero tradotti, eventualmente anche mediante traduzione giurata, se richiesto dalla Stazione Appaltante.
2. Diversamente, qualsiasi documentazione sottoposta dal Contraente all'Università ed alle Strutture sarà considerata, a tutti gli effetti, come non ricevuta.



CAPO 1 – NATURA E OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

5 DISPOSIZIONI GENERALI SULL'ACCORDO QUADRO

1. Al fine di realizzare economie di scala funzionali al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'Università degli Studi di Catania ha deciso di selezionare più operatori economici cui affidare i lavori necessari per la realizzazione di interventi di restauro e riuso, interventi di ristrutturazione e/o ammodernamento, interventi di adeguamento normativo, interventi di miglioramento sismico relativi sia ad interi edifici che a limitate porzioni degli stessi e connesse alla gestione del proprio Patrimonio Immobiliare.
2. L'Università, sottoscrivendo l'Accordo Quadro con i Contraenti intende avvalersi non solo dei singoli lavori ma anche della capacità organizzativa e gestionale dei singoli Contraenti, lasciando alla loro esperienza e professionalità il compito di utilizzare la tecnica più idonea per garantire l'esecuzione dei lavori richiesti con la massima efficacia ed efficienza e nel rispetto delle leggi e norme.
3. In funzione di quanto sopra detto, resta fra le parti inteso e chiarito che le pattuizioni contrattuali devono essere interpretate nel senso che i Contraenti assumeranno anche il ruolo di consigliere interessato all'adempimento delle prestazioni che costituiscono espressione della professionalità richiesta dall'Università.
4. L'affidamento dei lavori oggetto dell'Accordo Quadro avverrà ad insindacabile discrezione dell'Università, senza obblighi per quest'ultima, con riguardo al numero, alla tipologia e alle categorie di lavorazione in funzione delle future esigenze derivanti dalla gestione del patrimonio immobiliare.
5. Resta inteso che l'Accordo Quadro non costituirà l'unico mezzo dell'Università al fine di acquisire i lavori di che trattasi. L'Università si riserva la facoltà, sulla base di proprie valutazioni di opportunità tecnica e vantaggio economico, di affidare specifici lavori anche ad altri Operatori Economici secondo le modalità e le procedure previste dalla vigente normativa in materia di appalti, senza che per questo i Contraenti possano pretendere, rivendicare od opporre alcunché.
6. La stipula dell'Accordo non implica nessuna esclusiva per i Contraenti verso l'esecuzione di specifici lavori o comunque astrattamente riconducibili all'oggetto del presente Accordo.
7. Le prestazioni riferite all'Accordo Quadro, in seguito definito per brevità AQ, sono opzionali, non sono predeterminate nel numero e nella tipologia/categoria, potranno essere aggiudicate ai Contraenti ad insindacabile discrezione dell'Università, durante il corso di validità dell'Accordo Quadro e nei limiti della somma complessiva e per l'intera durata dell'Accordo stesso.
8. L'affidamento delle prestazioni riferite all'Accordo Quadro avverrà, secondo la procedura meglio descritta nel prosieguo del presente documento all'art. 17, mediante stipula di rispettivi e autonomi contratti, nel seguito definiti per brevità Contratti Attuativi.
9. L'importo di affidamento del singolo contratto attuativo è determinato applicando all'importo a base di gara il ribasso offerto in sede di procedura di selezione dei Contraenti o in sede di Confronto Competitivo.
10. Tenuto conto della natura pubblica degli Atenei, le prestazioni dei Contratti Attuativi sono determinate analiticamente ed economicamente controllate, verificate e regolate in base alle disposizioni del Codice.
11. La sottoscrizione dell'Accordo Quadro equivarrà a dichiarazione di perfetta conoscenza, piena e incondizionata accettazione, integrale ed assoluta applicazione, da parte dei Contraenti:
 - del Patrimonio immobiliare dell'Università;
 - dell'oggetto delle prestazioni e della tipologia dei lavori eventualmente affidati;
 - del livello prestazionale richiesto;
 - di tutte le Leggi, Regolamenti, Disposizioni e di tutte le norme vigenti in materia oggetto dell'Accordo, con particolare riferimento a quelle in materia di Appalti Pubblici, Impianti, Sicurezza, Ambiente, Igiene, Tutela della Privacy, Trasparenza, Diritto d'Autore, Tutela dei lavoratori ecc.;
 - di aver attentamente vagliato tutte le circostanze generali e particolari, di tempo e di luogo, tutti gli oneri, nonché tutte le altre circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e sulla esecuzione delle prestazioni.
12. In caso di discordanza tra Accordo Quadro e singolo affidamento, varrà la soluzione più favorevole per l'Università.
13. L'Università si riserva a proprio insindacabile giudizio, durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro:
 - di incrementare o limitare la consistenza di ciascun singolo affidamento nei limiti consentiti dalla legge;
 - di aggiungere o variare, fermo restando l'importo dell'affidamento, le prestazioni, anche se in questa fase non indicate, che siano ritenute necessarie per il buon esito delle attività oggetto di affidamento;
 - di affidare altre analoghe prestazioni, in base alle nuove esigenze che dovessero sorgere; il tutto nei limiti ed alle condizioni espresse nel prosieguo.



14. Il ribasso offerto non inciderà sulla capienza dell'Accordo, ma si tradurrà in maggior quantità di lavori eseguibili.
15. Qualora nel corso della prestazione le Parti dovessero constatare che nei documenti contrattuali e relativi allegati non siano stati specificati alcuni dettagli nelle prestazioni e/o elementi e/o caratteristiche tecnologiche e/o materiali, necessari per un più efficace risultato della prestazione nel rispetto delle Leggi, Norme e Regolamenti vigenti, il Contraente è tenuto a seguire gli ordini che in proposito impartirà l'Università e/o i tecnici da questa incaricati. Il Contraente è sempre tenuto a segnalare eventuali carenze che dovesse riscontrare.
16. Le disposizioni e prescrizioni dovranno essere eseguite dal Contraente con la massima cura e prontezza.
17. Le attività oggetto del presente Capitolato Speciale devono essere svolte a regola dell'arte e finalizzate al raggiungimento del massimo beneficio per l'Università.
18. Spetta al Contraente il Coordinamento Tecnico e l'organizzazione gestionale dei lavori oggetto dell'Accordo Quadro e dei Contratti attuativi, che dovranno essere eseguiti, per l'intero periodo di durata, in modo da non dare adito alla benché minima lamentela da parte delle Strutture dell'Università.
19. Il Contraente nell'esercizio della propria attività non dovrà arrecare alcun pregiudizio alle opere ed ai diritti dell'Università, dei Progettisti e dei Professionisti e/o Redattori di documenti non appartenenti al Contraente stesso.
20. I lavori potranno comportare speciali difficoltà con i relativi oneri a carico dei Contraenti, che possono derivare da prescrizioni di legge, da maggiori prestazioni di controllo e verifica dei lavori, determinati, tra l'altro, dai seguenti fattori:
 - la presenza degli utenti fruitori degli spazi universitari nel periodo di esecuzione dei lavori o di altre imprese esecutrici di interventi, nonché lo svolgimento di attività lavorativa nelle aree universitarie e la necessità di coordinarsi con i Responsabili delle Strutture l'Università;
 - la necessità di recepire le prescrizioni impartite dai vari Enti preposti (Soprintendenza ai Beni Architettonici, AUSL, VVF, Struttura Sismica Comunale, ecc.), e attuare tutti i relativi adempimenti necessari.
21. Il Contraente dovrà munirsi, pena la risoluzione dell'Accordo e dei Contratti Attuativi, di tutte le autorizzazioni amministrative, certificative e documentali richieste per l'esercizio dell'attività oggetto dell'Accordo e di ciascun Contratto Attuativo. La mancanza di una qualsiasi di tali autorizzazioni darà facoltà all'Università di risolvere l'Accordo e i Contratti, fatto in ogni caso salvo il diritto al risarcimento del danno e delle maggiori spese che dovessero conseguire per l'affidamento del lavoro ad altro operatore economico. Tali autorizzazioni dovranno essere rinnovate come normativamente prescritto senza soluzione di continuità e per tutto il periodo di durata dell'Accordo. Il Contraente dovrà, in ogni momento, a semplice richiesta dei RUP, dimostrare di avere provveduto a tali adempimenti.
22. Nel caso che debba operare all'interno di strutture nelle quali deve proseguire l'attività istituzionale, l'Appaltatore dovrà procedere ai lavori per fasi successive in modo tale da garantire le attività istituzionali in corso, riducendo al minimo i disagi per l'utente e per il personale universitario. L'impresa dovrà porre particolare cura nella segnalazione dei lavori in corso, nella recinzione del cantiere e dovrà organizzare i lavori in modo da lasciare libero il transito agli automezzi autorizzati, sempre senza pretendere alcun compenso o aumento dei corrispettivi.
23. Il contraente è responsabile della Direzione Tecnica (coordinamento, programmazione, attuazione), della conduzione dei lavori, comprensiva della direzione dei cantieri, dell'esecuzione a perfetta regola d'arte dei lavori a norma del Capitolato Generale, del presente Capitolato Speciale, dei Disciplinari Tecnici, degli elaborati progettuali nonché dell'osservanza di qualunque disposizione di legge riguardante le norme di sicurezza, assicurative e previdenziali è a totale carico dell'Impresa Appaltatrice.
24. È facoltà della stazione appaltante inserire nei capitolati tecnico amministrativi dei singoli interventi ulteriori prescrizioni specifiche del singolo appalto o clausole a tutela della stazione appaltante senza che tale circostanza dia adito all'impresa per la richiesta di maggiori oneri o formulazione di riserva alcuna.

6 OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il presente accordo quadro quadriennale ha ad oggetto l'esecuzione dei lavori sul patrimonio costruito di Ateneo quali ad esempio:
 - manutenzioni straordinarie;
 - restauro risanamento, conservativo e riuso;
 - ristrutturazioni edilizie;
 - ammodernamenti;
 - adeguamenti normativi;
 - miglioramenti/adeguamenti sismici;
 - indagini geognostiche, rilievi topografici e strutturali e propedeutici a prima citati lavori.



Tali interventi possono essere relativi sia ad interi edifici che a limitate porzioni degli stessi ed anche alle aree esterne delle varie sedi dell'Università.

2. I lavori potranno riguardare a titolo indicativo ma non esaustivo:

- opere edili ed affini in genere
 - impianti tecnologici puntuali negli edifici
 - Idrico-sanitario ed antincendio
 - Reti di scarico
 - Radiatori
 - Pannelli radianti
 - Fan-coil
 - Reti aerauliche
 - Unità di trattamento aria
 - Unità di produzione di energia
 - Gas Medicali
 - Gas Tecnici
 - Gas Metano
 - Estinzione automatica
 - Cabine di trasformazione
 - Illuminazione normale ed emergenza
 - Impianto di terra e forza motrice
 - Rete dati e telefono
 - Impianto rilevazione incendi
 - Impianto di multimediali, diffusione sonora e video
 - Impianto chiamata infermieri
 - Impianto fotovoltaico
 - Impianto TV
 - Impianto controllo accessi e antintrusione
 - Impianti di telecontrollo BMS
 - impianti a rete nelle aree esterne
 - Illuminazione pubblica
 - Gas metano
 - Gas tecnici e medicali
 - Reti antincendio
 - Teleriscaldamento e teleraffrescamento
 - Fibra ottica
 - la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione d'impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria;
 - opere strutturali, compresi interventi di restauro e manutenzione di beni tutelati su strutture in muratura, c.a., acciaio e legno;
 - viabilità, marciapiedi, parcheggi, aree verdi attrezzate;
 - la fornitura di arredi ed attrezzature connesse agli interventi;
 - prospezioni geofisiche, perforazione di sondaggi, analisi e prove di laboratorio;
 - rilievi topografici strutturali, saggi e prove su edifici esistenti.
3. Sono compresi nell'Accordo tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto e dai capitolati specifici dei contratti attuativi, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dalla documentazione costituente il progetto esecutivo, nonché in conformità di quanto previsto nei documenti di cui agli Elenchi prezzi posti a base di gara.
4. Le indicazioni specifiche saranno riportate negli elaborati progettuali relativi ai singoli e distinti affidamenti.
5. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.



13. Qualora nel corso degli affidamenti le Parti dovessero constatare che nei documenti contrattuali e relativi allegati non siano stati specificati alcuni dettagli delle prestazioni e/o elementi e/o caratteristiche tecnologiche e/o materiali necessari per un più efficace risultato della prestazione nel rispetto delle Leggi, Norme e Regolamenti vigenti, i Contraenti saranno tenuti a seguire gli ordini che in proposito impartirà l'Università e/o i tecnici da questa incaricati a chiarimento delle prestazioni stesse. I Contraenti saranno inoltre sempre tenuti a segnalare eventuali carenze che dovesse riscontrare.
14. Nell'eventuale mancanza di qualche indicazione od in caso di dubbio sull'interpretazione dei propri obblighi contrattuali, i Contraenti saranno tenuti a richiedere tempestivamente al RUP le opportune istruzioni in merito.
15. È salva la facoltà dei Contraenti di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti.
16. Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del RUP e/o del Direttore dei Lavori dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme dell'Accordo e del presente Capitolato.
17. Il Contraente non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione sotto pena della esecuzione d'ufficio, con addebito della maggior spesa che l'Università avesse a sostenere rispetto alle condizioni di contratto.
18. Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito all'ordine impartitogli.
19. I lavori e le prescrizioni dovranno essere eseguiti dagli Appaltatori con la massima cura e prontezza.
20. Gli interventi oggetto dell'Accordo non risultano predeterminati nel numero, ma sono quelli che si renderanno necessari rispetto alle esigenze della stazione Appaltante, entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo stesso.
21. I contratti attuativi verranno assegnati in parte con affidamento diretto in parte con riapertura del confronto competitivo, come meglio specificato in seguito.
22. I lavori costituiscono prestazioni presunte e non garantite, che l'Università, per una migliore organizzazione generale delle attività o al fine del mantenimento dei programmi, sarà libera di attivare o meno, anche solo parzialmente ed eventualmente in tempi differenti, a proprio insindacabile giudizio, così come di affidarle a terzi in toto o parzialmente, senza che i Contraenti, che rimarranno comunque vincolati fino all'esaurimento e/o alla scadenza dell'Accordo Quadro, possano esigere o pretendere alcunché né rivendicare diritti, indennità o compensi.

7 EDIFICI OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. Saranno possibili oggetto di intervento tutti gli edifici esistenti di proprietà o in uso, a qualsiasi titolo, all'Università degli Studi di Catania.
2. L'elenco indicativo, e non esaustivo, degli edifici in proprietà o in uso alla data di pubblicazione della procedura di gara è il seguente:

ID	denominazione	ubicazione
A1	Palazzo Centrale Universitario	Piazza Università, 2 - Catania
A2	Palazzo delle Scienze	Corso Italia, 19/21 - Catania
A3	Cittadella di Via Androne	Via Androne - Catania
A4	Palazzo Ingrassia	Via Biblioteca - Catania
A5	Museo Storia Patria e Archivio Ceramografico	Piazza Stesicoro, 29 - Catania
A6	Orto Botanico	Via Etnea, 397 - Catania
A7	Palazzo Sangiuliano	Piazza Università, 16 - Catania
A8	Ex Monastero dei Benedettini	Piazza Dante - Catania
A9	Villa Cerami	Via Crociferi - Catania
A10	Edificio via Gallo	Via Gallo - Catania
A11	Villa Citelli	Via S. Tomaselli, 31 - Catania
A12	Palazzo Paternò Raddusa	Via V. Emanuele, 49 - Catania
A13	Palazzo Dusmet	Via Dusmet, 163 - ang. Via Maresca - Catania
A14	Villa Zingali Tetto	Via Etnea, 742 - Catania
A15	Edificio Ramondetta	Corso Italia, 55 - Catania
A16	Ex Tipografia	Via Ciancio Marletta - Catania



A17	Uffici	Via Crociferi, 81 - Catania
A18	ex Chiesa della Purità	Via S. Maddalena - Catania
A19	Uffici	Via Penninello
A20	Edificio S. Agata La Vetere	Via Auletta, 14 ang. Via S. Maddalena - Catania
A21	Archivio Generale	Via Valle angolo Via Landolina - Catania
A22	Palazzo Fortuna	Corso delle Province, 36 - Catania
A23	Palazzetto via Auletta	Via Auletta, 14 - Catania
A24	Dipartimento di Botanica	Vico Orto Botanico, 1-2-3 - Catania
A25	Dipartimento di Botanica	Vico Orto Botanico, 7-8-9-10-11-12-13 - Catania
A26	Archivio (P.T di palazzo)	Via A. Di Sangiuliano, 44-46-48 - Catania
A27	Ex Conservatorio delle Vergini di via Teatro Greco	Via Teatro Greco, 84 - Catania
A28	Polo via Gravina	Via Gravina, 12 - Catania
A29	Ex Accademia delle Belle Arti	Via Antonino Di Sangiuliano, 257 - Catania
A30	Ex Conservatorio Vergini al Borgo	Via Empedocle, 60 - Catania
A31	Polo Didattico Roccaromana	Via Roccaromana, 43-45
A32	Museo della Scienza	Via Simeto, 1-23
A33	Palazzo Gioeni	Via Fragalà - Catania
A34	Palazzotto Biscari	Via Etnea, 29 - Catania
A35	Uffici Dipartimento di Scienze Politiche	Via V. Emanuele, 8 - Catania
A39	Aule Dip. Scienze della Formazione	Via Ofelia - Catania
A40	Appartamento via Gallo	Via Gallo, 25 - Catania
A41	Appartamento via Cervignano	Via Cervignano, 32 - Catania
A42	Casa Nicolina	Piazza Dante - Catania
A43	Edificio via Valdisavoia	Via Valdisavoia n. 5 - Catania
A44	Edificio S. Nullo	Via S. Paolo n. 73 - Catania
A45	Villa San Saverio	Via Valdisavoia n. 9 - Catania
A46	ex G.I.L.	Via Plebiscito n. 782 - Catania
B1	Edificio 5 (Dip. Matematica ed Informatica)	C.U. Santa Sofia
B2	Edificio 2	C.U. Santa Sofia
B3	Edificio 1 (Dip. Chimica)	C.U. Santa Sofia
B4	Edificio 10 (Edificio ex Sede Provvisoria)	C.U. Santa Sofia
B5	Edificio 4 (ex DAU)	C.U. Santa Sofia
B6	Edificio 3 (ex Polifunzionale)	C.U. Santa Sofia
B7	Edificio 30 (ex Osservatorio)	C.U. Santa Sofia
B8	Edificio Bioscientifico	C.U. Santa Sofia
B9	Edificio 16 (ex Centrale Termica)	C.U. Santa Sofia
B10	Edificio 14 (ex didattica ingegneria)	C.U. Santa Sofia
B11	Edificio 13 (ex Studi e Laboratori ingegneria)	C.U. Santa Sofia
B12	Edificio 15 (ex Aule Tensostrutture)	C.U. Santa Sofia
B13	Edificio 6 (ex Dip. Fisica e Astronomia)	C.U. Santa Sofia
B14	Lido Università	Viale Kennedy n. 27
B15	Cunicolo servizi tecnologici	C.U. Santa Sofia



B16	Azienda Agraria sperimentale	Contrada Passo Martino
B17	Isola Lachea	Aci Trezza (Catania)
B18	Segreterie Studenti	Città Universitaria - Catania
B19	Ex Caserma Abela	Piazza Federico di Svevia - Siracusa
B20	Palazzo Chiaramonte	Via Landolina - Siracusa
B21	ex Convento S. Teresa	Via Orfanotrofio 49- Ragusa Ibla
B22	ex Distretto Militare	Via Solarino - Ragusa Ibla
B23	Parcheggio Zenone	Via S. Zenone - Catania
B24	Open Lab	C.U.Santa Sofia
B25	Torre Biologica	C.U.Santa Sofia
B26	Polo Tecnologico	C.U.Santa Sofia
B27	Polo Didattico A.Basile	C.U.Santa Sofia
B28	Ex Biblioteca Antonini	C.U.Santa Sofia
B29	Corpo Aule e Biblioteche Edificio 13	C.U.Santa Sofia - Policlinico
B30	Comparto 10	C.U.Santa Sofia - Comparto 10

3. Potranno essere oggetto di intervento anche ulteriori edifici che nel corso della durata dell'accordo diverranno di proprietà o in uso all'Ateneo.

8 LAVORI ESCLUSI DALL'ACCORDO QUADRO

- Non ricadono nell'ambito degli accordi quadro le nuove edificazioni.
- Non ricadono nell'ambito dell'accordo quadro le manutenzioni ordinarie, programmate e/o a guasto.

9 AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

1. L'importo complessivo presunto sul quadriennio per i lavori oggetto del presente Accordo Quadro è stimato in € **6.250.000,00** secondo il quadro economico di seguito riportato:

Lavori		€ 5.000.000,00
<i>di cui € 550.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</i>		
Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
<i>I.V.A. al 22 %:</i>	€ 1.100.000,00	
<i>Incentivo alle funzioni tecniche</i>	€ 95.000,00	
<i>Oneri accesso discarica</i>	€ 50.000,00	
<i>Imprevisti ed arrotondamenti</i>	€ 5.000,00	
Sommano	€ 1.250.000,00	€ 1.250.000,00
		Totale € 6.250.000,00

2. L'importo complessivo del presente Accordo Quadro, presuntivamente, risulta così costituito:

Lavorazione	Categoria SOA	Importo complessivo (€)	Incidenza su AQ (%)
Edifici civili e industriali	OG1	1.600.000,00	32
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	OG2	1.400.000,00	28
Impianti tecnologici	OG11	1.000.000,00	20
Impianti elettromeccanici trasportatori	OS4	250.000,00	5
Rilevamenti topografici	OS20-A	125.000,00	2,5
Indagini geognostiche	OS20-B	125.000,00	2,5
Opere strutturali speciali	OS21	500.000,00	10
Totale lavori complessivamente riconducibili all'AQ (compresi oneri per la sicurezza)		5.000.000,00	100



3. Tale importo è puramente indicativo e non costituisce obbligo e/o vincolo per l'Università, che potrà dunque anche affidare lavori il cui importo complessivamente risultante sia minore di quanto sopra, senza che i Contraenti possano pretendere alcunché a titolo risarcitorio e/o indennitario e/o a qualsiasi altro titolo.
4. Considerata la natura dell'accordo quadro, i costi della manodopera e la relativa incidenza sull'importo dei lavori saranno stimati di volta in volta con riferimento al singolo affidamento oggetto di contratto attuativo.
5. L'entità degli affidamenti sarà commisurata al bisogno effettivo dell'Università e pertanto l'importo di cui al paragrafo precedente è puramente indicativo e non costituisce un impegno o una promessa di affidamento dei lavori.
6. Di conseguenza i Contraenti saranno tenuti ad eseguire, alle condizioni economiche e tecnico-organizzative risultanti dalla gara, solo ed esclusivamente i lavori che verranno effettivamente affidati, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo o pretesa, anche di natura economica, qualora le quantità ordinate e/o il numero e/o l'entità e/o il valore dei lavori affidati, al termine dell'Accordo Quadro, risultassero diversi da quelli preventivabili a seguito delle informazioni fornite.
7. I lavori dovranno quindi essere regolarmente svolti sia per quantitativi minori che per quantitativi maggiori rispetto a quelli indicati e così anche nel caso di minori prestazioni richieste, senza che i Contraenti possano avanzare alcuna pretesa né pretendere risarcimenti o muovere eccezioni.

10 DURATA DELL'ACCORDO E OPZIONE DI RINNOVO

1. L'Accordo Quadro avrà durata di **48** mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso, e comunque sino all'esaurimento dell'importo complessivo nel rispetto delle disposizioni codicistiche.
2. Pertanto, considerata la non prevedibilità del numero e del valore dei lavori da ordinare, qualora l'importo complessivo dell'Accordo Quadro si esaurisse prima della sua scadenza, l'Accordo sarà anticipatamente chiuso.
3. L'Università si riserva la facoltà di effettuare la consegna in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice. Il singolo lavoro deve essere eseguito nel rispetto degli ordini e delle disposizioni che saranno impartiti dal RUPA o dal Direttore Lavori o dal RUPP e stabilite nel Contratto Attuativo o nell'Ordine di servizio.
4. I Contratti potranno essere Assegnati fino all'ultimo giorno di validità dell'Accordo e la relativa durata sarà precisata nei Documenti Di Attivazione: conseguentemente, un intervento potrà completarsi anche oltre la durata dell'Accordo senza che l'Appaltatore possa avanzare per esso nulla di più di quanto contrattualmente pattuito.

11 NUMERO DI OPERATORI ECONOMICI CON CUI VERRÀ STIPULATO L'ACCORDO QUADRO

1. I primi **5 (cinque)** Concorrenti della graduatoria di gara diverranno Contraenti e stipuleranno l'Accordo Quadro con l'Università.
2. Le assegnazioni dei contratti attuativi avverranno secondo le disposizioni dell'art. 17, in questo caso il Contraente diverrà, per il singolo contratto attuativo, anche Appaltatore.

12 CONTRATTI ATTUATIVI

1. Le assegnazioni dei contratti attuativi avverranno secondo le disposizioni dell'art. 17, in questo caso il Contraente diverrà, per il singolo contratto attuativo, anche Appaltatore.
2. Il presente Accordo Quadro non prevede l'assegnazione di contratti attuativi minimi garantiti.

13 CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

1. La fattispecie contrattuale dell'accordo è definibile quale contratto normativo finalizzato alla fissazione del contenuto di futuri contratti che l'Amministrazione Comunale si riserva di stipulare o meno.
2. Ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento in conformità all'allegato «A» al predetto Regolamento, e al solo fine della qualificazione per la procedura di gara, i lavori sono classificati, secondo una stima dei lavori che possono essere affidati contemporaneamente al singolo Contraente, nelle categorie:
 - OG1 "Edifici civili e industriali" Classe IV fino ad € 2.582.000
 - OG2 "Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela" Classe III bis fino ad € 1.500.000
 - OG11 "Impianti tecnologici" Classe III fino ad € 1.033.000



- OS4 “Impianti elettromeccanici trasportatori” Classe I fino a € 258.000
 - OS20-A “Rilevamenti topografici” Classe I fino ad € 258.000
 - OS20-B “Indagini geognostiche” Classe I fino ad € 258.000
 - OS21 “Opere strutturali speciali” Classe II fino a € 516.000
3. Le categorie prevalenti e scorporabili e subappaltabili saranno più specificatamente individuate nella documentazione di progetto esecutivo dei singoli contratti attuativi, anche ai sensi dell’art. 49 comma 2 lett. a) L. 108/2021.
 4. I lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, a qualificazione non obbligatoria (ai sensi dell’art. 12 comma 2 lettera b) della L. n. 80/2014), di importo superiore a euro 150.000, possono essere eseguiti direttamente dall’Appaltatore, qualificato nella categoria prevalente, anche se non in possesso delle specifiche qualificazioni..
 5. Le strutture, gli impianti e le opere speciali di cui all’art. 89, comma 11 del Codice dei contratti, di importo superiore a euro 150.000 e al 10% dell’importo a base di gara del contratto attuativo, indicati nella documentazione di contratto attuativo stesso, sono realizzati dall’Appaltatore solo se in possesso degli specifici requisiti di qualificazione per la relativa categoria. Tali lavorazioni possono essere subappaltate nella misura massima prevista per legge di ogni categoria. In ogni caso l’esecutore (sia esso Appaltatore singolo, impresa mandante o subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari.
 6. Le strutture, gli impianti e le opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11, del Codice dei contratti, di importo non superiore al 10% dell’importo a base di gara ma di importo superiore a euro 150.000 nonché le lavorazioni che, ai sensi dell’art. 8.5.3 del vigente D.M. 17/01/2018 (Norme tecniche per le costruzioni 2018) e della successiva Circolare C.S.LL.PP. n.7 del 21/01/2019, “*devono essere effettuate a cura di un laboratorio di cui all’art 59 del DPR 380/2001*”, indicati nella documentazione di contratto attuativo, sono rispettivamente realizzati dall’Appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria e di un laboratorio debitamente qualificato. Qualora l’Appaltatore, direttamente o tramite un’impresa mandante, non possieda i requisiti per una o più delle predette categorie e il laboratorio debitamente qualificato, deve obbligatoriamente indicare in sede di contratto attuativo i relativi lavori come subappaltabili, **pena la non aggiudicazione del contratto stesso**. In ogni caso l’esecutore (sia esso l’Appaltatore singolo, che l’impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari.
 7. Il presente articolo vale come inquadramento generale, e per quanto non in contrasto, delle specifiche previsioni contenute nel progetto esecutivo degli interventi attuativi.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

14 STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO

1. La stipulazione dell’Accordo Quadro dovrà avere luogo entro il termine, comunque non superiore a sessanta giorni dalla dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione, indicato dalla Stazione appaltante così come previsto dall’art. 32 comma 8 del Codice dei contratti. Qualora la stipulazione del contratto non possa avvenire nel termine indicato a causa del ritardo nella trasmissione, da parte dell’aggiudicatario, della documentazione richiesta dalla Stazione appaltante e propedeutica alla stipulazione medesima, l’aggiudicatario non potrà avvalersi della facoltà prevista all’art. 32, comma 8, del Codice dei contratti, né potrà addurre tale circostanza a giustificazione di ritardi nell’inizio dei lavori, qualora si proceda alla consegna dei lavori in via d’urgenza, sotto le riserve di legge.
2. La mancata stipulazione dell’Accordo Quadro imputabile all’aggiudicatario determinerà l’incameramento da parte della Stazione appaltante della cauzione provvisoria da questi versata. Sono fatti salvi i provvedimenti adottati dall’A.N.AC. nei riguardi dell’aggiudicatario originario, a seguito della segnalazione di inadempimento agli obblighi contrattualmente assunti in esito al provvedimento di efficacia dell’aggiudicazione da parte della stazione appaltante.
3. La stipulazione dei contratti deve avvenire con atto pubblico, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della Stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata.

15 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL’ACCORDO QUADRO

1. Fanno parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro:
 - a) Il presente capitolato speciale;
 - b) L’offerta con ribasso unico percentuale da applicare agli elenchi prezzi;



- c) I prezziari di cui al successivo articolo anche se non materialmente allegati

16 ELENCO PREZZI DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il presente Accordo Quadro si basa su prezziari pubblici ed istituzionali, coi quali si redigeranno i progetti esecutivi degli interventi oggetto di contratto attuativo.
2. L'utilizzo dei prezziari per la redazione dei computi metrici degli interventi oggetto di contratto attuativo avverrà secondo la seguente priorità:
 - Prezziario Regionale della Regione Siciliana;
 - Prezziari DEI per Manutenzione, Recupero, Ristrutturazione, Impianti, Infrastrutture, Ambiente ove i prezzi non siano reperibili nel prezziario precedente;
 - Analisi prezzi
3. La redazione dei computi metrici di arredi e attrezzature avverrà secondo la seguente priorità:
 - Listini dei fornitori e manodopera per posa.
4. I prezziari ed i listini saranno quelli aggiornati al momento della redazione dell'emissione del progetto esecutivo degli interventi.

17 ATTIVAZIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI

1. L'attivazione dei contratti attuativi avverrà mediante idoneo atto dell'Amministrazione.
2. Nell'atto di ogni singola attivazione verranno indicati:
 - a) Le attività da svolgersi;
 - b) L'identificazione dell'oggetto e il relativo valore;
 - c) Il nominativo del Referente dell'Università;
 - d) I tempi e il luogo di svolgimento delle prestazioni;
 - e) L'importo dei lavori a base di contratto attuativo;
 - f) Il CUP e il CIG
 - g) L'indicazione del Codice IPA ai fini della fatturazione elettronica.
3. Il Contraente dovrà essere in grado di realizzare anche più lavori simultaneamente.
4. I contratti saranno assegnati per mezzo di attivazione con riapertura del confronto competitivo in modalità telematica sulla Piattaforma.
5. La valutazione dell'offerta avverrà secondo il criterio del minor prezzo e saranno considerate idonee le offerte in cui il prezzo offerto comporti uno sconto pari o superiore al ribasso percentuale offerto dal primo operatore economico in graduatoria in sede di gara dell'Accordo e inferiore alla soglia di anomalia individuata nella medesima sede.
6. Il tempo per formulare l'offerta, che sarà fissato nei Documenti di invito tenendo conto della complessità dell'oggetto dell'appalto, sarà di almeno 15 (quindici) giorni per lavori di particolare complessità tecnica o con importo a base d'asta pari o superiore ad € 150.000,00 e di almeno 5 (cinque) giorni per lavori di non particolare complessità tecnica con importo a base d'asta inferiore a € 150.000,00.
7. Per lavori di particolare complessità tecnica o con importo a base d'asta pari o superiore a € 150.000,00 sarà messo a disposizione dei Concorrenti il progetto esecutivo ovvero, per lavori di non particolare complessità tecnica con importo a base d'asta inferiore a € 150.000,00, la documentazione tecnica minima ritenuta idonea (computo metrico estimativo, relazione tecnica, documentazione su valutazione e costi della sicurezza, ecc.).
8. Nel caso di parità di sconto massimo offerto da due o più concorrenti, si procederà all'assegnazione mediante sorteggio tra gli operatori economici che hanno offerto il medesimo sconto.
9. Nel caso di assenza di offerte ovvero di presentazione di offerte tutte non idonee, il contratto potrà essere assegnato con un ribasso percentuale pari a quello offerto dal primo operatore economico in graduatoria in sede di gara dell'Accordo nel seguente ordine:
 - a) al primo operatore economico in graduatoria in sede di gara dell'Accordo;
 - b) al successivo operatore economico miglior classificato in graduatoria in sede di gara dell'Accordo in caso di rinuncia del precedente.
10. Il limite minimo per cui un Contraente può non formulare un'offerta di confronto competitivo ovvero non accettare un contratto assegnato secondo le modalità di cui ai precedenti commi sono 3 lavori attivi simultanei affidati nell'ambito del presente Accordo Quadro.



11. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 10, costituirà grave inadempienza per il Contraente e si procederà alla risoluzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 1456 CC nel caso di:
 - a) mancata accettazione di un contratto attuativo;
 - b) mancata formulazione di tre offerte di confronto competitivo (due se consecutive) ovvero la formulazione di tre offerte non idonee (due se consecutive).
12. L'emissione e la trasmissione della offerta sul prezzo di confronto competitivo da parte degli Operatori Economici non è impegnativa nei confronti dell'Università. Quest'ultima potrà in ogni caso rivolgersi a soggetti Terzi diversi dagli Operatori Economici per i lavori di che trattasi, senza che i Contraenti possano accampare richieste.

18 STIPULA DEI CONTRATTI ATTUATIVI

1. I Contratti attuativi saranno formalizzati secondo le modalità previste dall'art. 32, comma 14 del Codice.
2. La stipulazione del contratto attuativo dovrà avere luogo entro il termine, comunque non superiore a sessanta giorni dalla determina dirigenziale di attivazione del contratto stesso, indicato dalla Stazione appaltante. Qualora la stipulazione del contratto non possa avvenire nel termine indicato a causa del ritardo nella trasmissione, da parte dell'aggiudicatario, della documentazione richiesta dalla Stazione appaltante e propedeutica alla stipulazione medesima, l'aggiudicatario non potrà avvalersi della facoltà prevista all'art. 32, comma 8, del Codice dei contratti, né potrà addurre tale circostanza a giustificazione di ritardi nell'inizio dei lavori, qualora si proceda alla consegna dei lavori in via d'urgenza, sotto le riserve di legge.
3. La mancata stipulazione del contratto attuativo imputabile all'aggiudicatario determinerà l'incameramento da parte della Stazione appaltante di una quota-parte, pari al 2% dell'importo lavori del progetto posto a base dell'affidamento da prelevarsi dalla cauzione definitiva versata ai sensi dell'art 39 comma 3 lett a) a garanzia degli obblighi dell'Accordo Quadro. Oltre l'obbligo, sempre a carico dell'Appaltatore, di risarcire la Stazione appaltante della differenza tra il prezzo offerto dall'Appaltatore in sede di gara e quello offerto dal successivo aggiudicatario, nonché ogni eventuale ulteriore danno. Sono fatti salvi i provvedimenti adottati dall'A.N.AC. nei riguardi dell'aggiudicatario originario, a seguito della segnalazione di inadempimento agli obblighi contrattualmente assunti in esito al provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione da parte della stazione appaltante.
4. Nessun lavoro potrà essere iniziato ed essere contabilizzato in mancanza delle formalizzazioni sopra citate.
5. In caso di mancata esecuzione di una qualsiasi prestazione, l'Università provvederà a diffidare il Contraente, assegnandogli un termine non inferiore a cinque (5) giorni, entro cui dare corso all'esecuzione delle prestazioni; trascorso tale termine l'Università si riserva il diritto di servirsi da altro soggetto tenendo responsabile il Contraente di ogni danno e maggiori spese che dal ritardo e dal provvedimento dovessero derivare.
6. Nell'esecuzione delle prestazioni non dovranno comunque esservi interruzioni salvo che per provate cause di forza maggiore.

19 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEI CONTRATTI ATTUATIVI

1. Fanno parte integrante e sostanziale dei contratti attuativi:
 - a) L'Accordo Quadro anche se non materialmente allegato;
 - b) Il progetto esecutivo dell'intervento oggetto di contratto attuativo nel caso di lavori di particolare complessità tecnica o con importo a base d'asta pari o superiore a € 150.000,00 ovvero la documentazione tecnica minima ritenuta idonea (computo metrico estimativo, relazione tecnica, foglio di condizioni esecutive, ecc.) nel caso di lavori di non particolare complessità tecnica con importo inferiore a € 150.000,00;
 - c) L'offerta con ribasso unico percentuale del Contraente primo in graduatoria della gara dell'Accordo Quadro, da applicare agli elenchi prezzi;
 - d) Il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 anche se non materialmente allegato;
 - e) Ogni altro documento ritenuto idoneo a specificare i lavori.

20 REQUISITI, RESPONSABILITÀ E PERSONALE DELL'APPALTATORE

20.1 Requisiti del Contraente

1. Resta inteso che i requisiti generali e speciali previsti nel disciplinare di gara dovranno essere mantenuti per tutta la durata dell'Accordo, pena la risoluzione dello stesso.



20.2 Responsabilità dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore sarà unico responsabile dell'esecuzione dei lavori.
2. L'Appaltatore riconosce che la deficienza di dati, di elementi descrittivi e di istruzioni nei documenti contrattuali così come inesattezze, indeterminazioni e discordanze di elementi tecnici non potranno in alcun modo giustificare difetti, anomalie, ritardi ed arbitrarietà di esecuzione o richieste di maggiori compensi, essendo preciso dovere del Contraente segnalare tempestivamente all'Università eventuali deficienze o discordanze, richiedere chiarimenti e proporre tempestivamente idonee soluzioni.
3. L'Appaltatore sarà responsabile di inesattezze, errori od omissioni, contenuti in schede, planimetrie, data base informatici, disegni, relazioni, elaborati e altri documenti dal medesimo preparati, anche quando detti disegni e documenti siano stati approvati dall'Università.
4. Tutto il personale adibito ai lavori affidati lavorerà sotto l'esclusiva responsabilità dell'Appaltatore, sia nei confronti dell'Università che nei confronti di terzi, oltre che per gli aspetti di natura legale relativi alla legislazione in materia di assicurazione obbligatoria e prevenzione igiene e sicurezza sul lavoro.
5. L'esecuzione dei lavori dovrà essere effettuata con la massima cura ed attenzione e nel completo rispetto di tutte le disposizioni e prescrizioni che fanno parte del presente Capitolato.
6. L'Appaltatore è obbligato ad osservare e a far osservare dai propri dipendenti, subappaltatori e collaboratori esterni tutte le prescrizioni ricevute dall'Università.
7. Gli incaricati dall'Appaltatore dell'esecuzione dei lavori dovranno mantenere un rapporto con gli utenti degli edifici improntato alla massima educazione e rispetto.
8. Inoltre, i tecnici operativi ed il personale impiegato in cantiere non dovranno rilasciare informazione alcuna agli utenti senza l'autorizzazione dell'Università.
9. L'Università si riserva il diritto di richiedere per ragioni di sicurezza l'utilizzo da parte del personale del Contraente che debba accedere negli edifici di badge personali.
10. Le attrezzature ed i mezzi d'opera da impiegare per l'esecuzione del contratto dovranno essere rispondenti alle norme di legge e nelle migliori condizioni di stato e di uso nonché essere adeguati per numero e caratteristiche all'importanza dei lavori per consentire il rispetto dei termini contrattuali.

20.3 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi dell'art. 30 comma 5 del Codice in caso di inottemperanza contributiva, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'Appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione pari all'importo dell'inadempienza sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
3. Ai sensi dell'art. 30 comma 6 del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori



le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.

4. In ogni momento la D.L. e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro; possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri unici dell'Appaltatore o del subappaltatore autorizzato. Nel caso fossero in corso nuove assunzioni, non ancora registrate nel libro unico, dovrà essere presente in cantiere la documentazione comprovante l'avvenuta assunzione.
5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.
6. La violazione degli obblighi di cui al comma 5 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 5 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

20.4 Personale dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore dovrà assicurare lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto con personale in numero e di qualifica e professionalità adeguati ai tempi ed alle modalità di esecuzione degli interventi, sotto la direzione di un proprio dipendente diretto responsabile. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare:
 - i regolamenti in vigore in cantiere;
 - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
 - le indicazioni contenute nei Piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione;
2. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo; in particolare, le lavorazioni che devono essere eseguite in tensione, dovranno essere eseguite da personale PES abilitato ai lavori sotto tensione su sistemi di categoria 0 e I.
3. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.
4. Il personale dell'Appaltatore dovrà essere di gradimento della D.L., che in qualunque momento potrà ad esso ordinare l'allontanamento e la sostituzione del personale non gradito.

21 INTERPRETAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO, DEL CONTRATTO ATTUATIVO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. Qualora nel corso della prestazione le Parti dovessero constatare che nei documenti contrattuali e relativi allegati non siano stati specificati alcuni dettagli nelle prestazioni e/o elementi e/o caratteristiche tecnologiche e/o materiali, necessari per un più efficace risultato della prestazione nel rispetto delle Leggi, Norme e Regolamenti vigenti, il Contraente è tenuto a seguire gli ordini che in proposito impartirà l'Università e/o i tecnici da questa incaricati. Il Contraente è sempre tenuto a segnalare eventuali carenze che dovesse riscontrare.
2. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
3. In caso di discordanza tra le norme e prescrizioni del capitolato, quelle contenute nel contratto e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati progettuali dallo stesso richiamati, va osservato il seguente ordine di prevalenza:
 - a) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
 - b) contratto di appalto;
 - c) capitolato speciale di appalto;



- d) elaborati del progetto esecutivo posto a base di appalto, secondo il seguente ordine: elaborati strutturali, funzionali e impiantistici; nell'ambito di ciascuno di tali gruppi, l'ordine di prevalenza è quello decrescente del rapporto (particolari costruttivi, elaborati esecutivi 1÷50, elaborati 1÷100, elaborati in scala minore), ferma restando, comunque, la prevalenza degli aspetti che attengono alla sicurezza statica e al funzionamento degli impianti;
 - e) descrizione contenuta nei prezzi contrattuali, ove non diversamente riportata nei punti precedenti.
- 4. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
 - 5. In ogni caso la scelta definitiva dovrà essere la più favorevole per il Committente e comunque approvata dalla Direzione dei Lavori.
 - 6. Le disposizioni e prescrizioni dovranno essere eseguite dal Contraente con la massima cura e prontezza.
 - 7. Le attività oggetto del presente Capitolato Speciale devono essere svolte a regola dell'arte e finalizzate al raggiungimento del massimo beneficio per l'Università.
 - 8. Nell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore è obbligato, sotto la propria responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti.

22 TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

22.1 Trasparenza e anticorruzione

- 1. Il Contraente con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) dichiara, relativamente al presente affidamento, di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
- 2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Impresa non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, la stessa si intenderà risolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Impresa, con facoltà dell'Amministrazione di incamerare la cauzione prestata.

22.2 Codice Etico e di Comportamento

- 1. L'operatore economico prende atto dell'esistenza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013, come integrato e specificato dal Codice Etico e di Comportamento dell'Università degli Studi di Catania, adottato con D.R. n. 1166 dell'8/04/2021 e modificato con D.R. 2278 del 05/07/2022.
- 2. L'operatore economico che stipulerà il l'Accordo Quadro s'impegna ad osservare ed a far osservare dai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice Etico e di Comportamento di cui sopra.
- 3. A tale fine si dà atto che il Codice Etico e di Comportamento è reperibile sul sito web dell'Università all'indirizzo <https://www.unict.it/it/content/codice-di-comportamento> e che l'operatore economico si impegna a portarlo a conoscenza dei propri collaboratori per le finalità sopra descritte.
- 4. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice Etico e di Comportamento può costituire causa di risoluzione del contratto.
- 5. L'Università, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto all'operatore economico assegnandogli un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o non risultassero accolte l'Università, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti, procederà alla risoluzione del contratto senza che all'operatore economico spetti alcun indennizzo o compenso aggiuntivo.

22.3 Incompatibilità

1. Con riferimento alla legge n. 190/2012 ed al comma 16 ter dell'art. 53 del D. Lgs n.165/2001, il Contraente, con la partecipazione alla gara, dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti dell'Università che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa e nei propri confronti.
2. Con la partecipazione alla gara dichiara inoltre di essere consapevole che in caso di violazione, la normativa soprarichiamata stabilisce la nullità dei contratti conclusi, il divieto a contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni e l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo.
3. L'operatore economico, con la partecipazione alla gara, dichiara anche di essere a conoscenza dell'art. 24, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 che si riporta: *“Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.”*

23 OBBLIGHI DI SEGRETEZZA E RISERVATEZZA

1. L'Accordo, come pure tutti i contratti attuativi e gli altri documenti contrattuali, devono essere considerati riservati fra le parti. Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell'esecuzione del Contratto, non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti. In particolare l'Appaltatore non può divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto dell'Appalto, né autorizzare terzi a farlo. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.
2. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di chiedere la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando che l'Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione. L'Impresa potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Impresa medesima a gare e appalti.
3. È fatto obbligo al Contraente di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso scritto da parte dell'Università.
4. I dati forniti al Contraente devono essere trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività prestazionali richieste con espresso divieto di divulgarli o renderli pubblici in ogni forma e modo in osservanza dei principi di segretezza degli atti di ufficio, integrità, correttezza del procedimento.
5. Valgono in materia anche i principi di riservatezza, segretezza e tutela dei diritti d'autore prescritti dalla vigente normativa.

24 CESSIONE DELL'ACCORDO E/O DEI CONTRATTI, OPERAZIONI SOCIETARIE

1. È fatto divieto al Contraente di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'Accordo e/o i singoli contratti attuativi. Ogni atto contrario è nullo di diritto e l'inosservanza di tale divieto comporterà l'immediata risoluzione dell'Accordo e degli incarichi in essere, nonché il risarcimento di ogni conseguente danno.
2. È ammessa la cessione dei crediti nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del Codice.
3. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'Università fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di esse alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente codice. Nei sessanta giorni successivi l'Università potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità dell'Accordo, con effetti risolutivi sulla situazione in essere.



4. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione di infiltrazioni mafiose e/o di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma precedente senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al precedente punto producono, nei confronti dell'Università, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
5. Le disposizioni che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della Legge 23 luglio 1991, n. 223.
6. Ferma restando l'incredibilità del presente appalto, si precisa che:
 - a) Le modifiche negli assetti proprietari conseguenti a cessione di azienda o di ramo d'azienda nonché atti di trasformazione, fusione e scissione del Contraente non hanno effetto nei confronti dell'Università finché non ricorrano entrambi i seguenti presupposti:
 - l'operazione sia stata notificata all'Università tramite PEC;
 - nei sessanta giorni successivi alla notifica l'Università abbia positivamente concluso la verifica del possesso, da parte del cessionario/subentrante, dei requisiti di qualificazione richiesti in sede di gara.
 - b) L'Università potrà opporsi alla cessione e/o al subentro del nuovo soggetto nella titolarità dell'appalto, con effetti risolutivi del medesimo e del relativo contratto qualora ricorra anche uno solo dei seguenti presupposti:
 - Non risultino sussistere i requisiti di qualificazione del cessionario/subentrante;
 - Non risultino sussistere i requisiti richiesti dalla normativa vigente antimafia per il cessionario/subentrante;
 - Non vengano trasferiti, come risultante dalla documentazione agli atti, al soggetto cessionario/subentrante i debiti del Contraente nei confronti dell'erario, degli enti previdenziali, dei dipendenti del Contraente e dei Subappaltatori, del Subappaltatore stesso e dell'Università relativi al periodo precedente alla data di cessione/subentro anche se, a tale data, non dovessero risultare ancora certi, liquidi ed esigibili;
 - L'appalto e la relativa documentazione contrattuale non risultino interamente accettati dal cessionario/subentrante. La documentazione prodotta dal Contraente non permetta le verifiche di cui sopra. In assenza di espresso consenso dell'Università la cessione/subentro non produrrà effetti. In caso di affitto d'azienda o di ramo d'azienda da parte del Contraente o degli organi di una eventuale procedura concorsuale il subentro dell'affittuario sarà comunque subordinato alle procedure e alle verifiche di cui alla precedente lett a);
7. Ai fini dell'espletamento delle verifiche previste dalla vigente normativa antimafia il Contraente dovrà comunicare all'Università, tramite raccomandata A/R o PEC, tutte le variazioni che dovessero intervenire negli organismi tecnici/amministrativi dell'impresa entro 5 giorni dalla data in cui tali variazioni dovessero aver effetto.
8. In caso di cessazione dell'attività del Contraente, anche limitatamente al presente appalto, quest'ultimo e il relativo contratto saranno risolti automaticamente, salvo il diritto dell'Università di ritenere dalla liquidazione i danni che le potessero derivare per effetto di tale cessazione.

CAPO 3 – TERMINI PER L'ESECUZIONE

25 CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipulazione del contratto attuativo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipulazione, previa convocazione dell'Appaltatore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la D.L. può eventualmente fissare un nuovo termine perentorio ovvero proporre al RUP la risoluzione del contratto per grave inadempimento, qualora non sussistano valide ragioni a giustificazione dell'inadempimento stesso; in caso di fissazione di un nuovo termine per la consegna, i termini per l'esecuzione dei lavori decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il primo termine ovvero il secondo, è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, di cui all'Art. 41 del presente Capitolato e dell'art. 103 del Codice dei contratti, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario originario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata. Qualora entro 20 (venti) giorni naturali consecutivi dalla consegna dei lavori



l'Appaltatore non fosse in grado di iniziare i lavori oggetto del Contratto col personale richiesto, la Stazione Appaltante, fatte salve le responsabilità dell'Appaltatore di cui sopra, si riserva il diritto di procedere all'assegnazione delle prestazioni ad altra ditta, rivalendosi sull'Appaltatore per tutti i maggiori oneri da essa conseguentemente sostenuti.

3. È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 32 del Codice; in tal caso la D.L. indica espressamente sul verbale di consegna le lavorazioni che l'appaltatore deve iniziare immediatamente. Tale indicazione non comporta alcuna limitazione in ordine alle lavorazioni da eseguire, né costituisce consegna parziale dei lavori. Qualora il verbale di consegna dei lavori non riporti alcuna indicazione in ordine alle lavorazioni da eseguire immediatamente, l'Appaltatore deve attenersi al cronoprogramma dei lavori ed al proprio programma esecutivo, se già approvato dalla Stazione appaltante. Eventuali limitazioni stabilite nel verbale di consegna si intendono immediatamente ed automaticamente revocate al momento della stipulazione del contratto.
4. Il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'Art. 50 del presente Capitolato, prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1, e ne comunica l'esito alla D.L.. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza, si applicano anche nell'ipotesi di consegne frazionate dei lavori, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni qual volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo, anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.
6. Prima della sottoscrizione del verbale di consegna l'Appaltatore comunica per iscritto alla Stazione appaltante l'ubicazione del proprio domicilio di recapito, provvisto di telefono e di telefax attivi 24 ore su 24, i cui numeri sono comunicati al Direttore dei lavori. A tale recapito sono indirizzati le intimazioni, assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto.
7. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della Stazione appaltante, l'Appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Se la Stazione appaltante accoglie l'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali, nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo del contratto:
 - a) 1% per la parte di lavori dell'importo fino a 258.000 euro;
 - b) 0,50% per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;
 - c) 0,20% per la parte eccedente l'importo di cui alla lettera b).
8. Ove l'istanza dell'Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno della notifica dell'istanza di recesso fino alla data di consegna effettiva dei lavori.
9. Qualora, iniziate le operazioni di consegna dei lavori, queste siano sospese dalla Stazione appaltante per cause imprevedute ed imprevedibili, la sospensione non può durare oltre 60 giorni, decorsi i quali l'Appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni, con le modalità di cui al comma 7.

26 TERMINI DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

1. Il termine fissato per la realizzazione di ogni singolo lavoro oggetto di contratto attuativo verrà definito in sede di redazione del singolo progetto e sarà indicato nelle richieste di confronto competitivo inviate dall'Università.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale verrà tenuto conto delle ferie contrattuali e della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma dei lavori predisposto in sede di progettazione esecutiva.
4. La stazione Appaltante potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie per garantire forniture o lavori da effettuarsi a cura di altre ditte per conto della medesima Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori.
5. Il termine fissato per la realizzazione è decorrente dalla data del verbale di consegna dei lavori.
6. Nel caso in cui allo stesso Appaltatore vengano affidati più lavori, il termine sarà fissato per la realizzazione di ciascuno lavoro.
7. Resta inteso che:



- Nel caso di affidamento di più lavori non sarà previsto il cumulo delle tempistiche, che andranno computate in parallelo;
 - l'Università si riserva il diritto di consegnare e dare inizio alle singole prestazioni nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese.
8. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
 - le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - le eventuali controversie tra l'appaltatore e i progettisti che devono redigere o redigono il progetto esecutivo.
 - l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
 - le sospensioni disposte dal R.U.P., dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 36-bis, della legge 4 agosto 2006, n. 248

Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Non costituiscono altresì motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione la mancata o la ritardata consegna del progetto esecutivo alla Stazione appaltante, né gli inconvenienti, gli errori e le omissioni nella progettazione esecutiva. Le cause summenzionate non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né per l'eventuale risoluzione del Contratto.

9. Qualora le opere vengano eseguite per aree e lotti funzionali i tempi contrattuali utili per dare ultimata l'intera opera decorreranno dal primo verbale di consegna dei lavori anche se risultasse limitata a singole aree dell'appalto; nella messa a disposizione delle aree e nella determinazione dei programmi di dettaglio la SA avrà il diritto di definire autonomamente le disponibilità delle medesime senza che questa circostanza comporti alcun danno o riconoscimento di compensi a favore dell'appaltatore

L'impresa non ha diritto a danni o altri compensi per la mancata disponibilità delle aree in difformità dal programma a base di contratto o ai programmi di dettaglio.

L'impresa ha invece diritto ad una proroga se una o più aree non vengono messe a disposizione alla data di ultimazione dei lavori: verrà calcolato il rapporto tra l'importo delle opere relativamente alle quali non sono state concesse le aree alla data di ultimazione dei lavori e l'importo totale contrattuale; l'entità della proroga risulterà applicando tale percentuale alla durata contrattuale dei lavori: Tale circostanza non dà adito alla richiesta di ulteriori danni o riconoscimento di ulteriori compensi a favore dell'appaltatore.



10. Le Parti si riservano di comune accordo, in corso di prestazione e per motivati fattori, di modificare, sospendere o prorogare in tutto o in parte i termini indicati.

27 SOSPENSIONI E DILAZIONE DEI TERMINI

27.1 Divieto di sospendere o ritardare i lavori

1. L'Appaltatore non può sospendere o ritardare i lavori con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'Università.
2. La sospensione o il ritardo dei lavori per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituiscono inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 CC per fatto dell'Appaltatore qualora questi, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dall'Università a mezzo PEC, non vi abbia ottemperato. In tale ipotesi restano a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

27.2 Sospensioni

1. Ai sensi dell'art. 107, c. 1, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora circostanze particolari impedissero temporaneamente il conveniente svolgimento dei lavori, l'Università avrà facoltà di ordinarne la sospensione, salvo a disporne la ripresa non appena cessate le ragioni che avevano determinato tale sospensione.
2. Ai sensi dell'art. 107, c. 2, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., il RUP può altresì ordinare la sospensione delle attività per ragioni di pubblico interesse o necessità.
3. Nessun diritto per compensi od indennizzi spetterà al Contraente in conseguenza delle sospensioni ordinate, e la durata delle sospensioni sarà calcolata come proroga dei termini di consegna.
4. La sospensione dei Lavori può essere disposta dall'Università in qualsiasi momento con comunicazione a mezzo PEC.
5. Per la maggiore durata dei lavori l'Appaltatore non avrà diritto a compensi di sorta.
6. Ove la sospensione perduri oltre centottanta giorni, le parti avranno entrambe diritto di recesso; in tal caso l'Università sarà tenuta a riconoscere all'Appaltatore il corrispettivo per i lavori eseguiti fino al momento dello scioglimento del Contratto. Nel caso l'Appaltatore eserciti tale diritto di recesso non avrà diritto ad alcun riconoscimento per la parte di lavori non ancora svolta.
7. Si applicano, in ogni caso, le ulteriori disposizioni di cui all'art. 107 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

27.3 Dilazione dei termini

1. Sono ammesse dilazione dei termini di ultimazione, oltre che nel caso di cui al precedente Art. 27.2, anche in presenza di cause di forza maggiore o comunque non imputabili all'Appaltatore, ivi comprese quelle dovute a provvedimenti delle pubbliche autorità che rendano temporaneamente impossibile la prosecuzione dei lavori o ne rallentino l'esecuzione.
2. In tal caso l'Appaltatore è tenuto a presentare al RUP nel termine di 5 Giorni Lavorativi dalla conoscenza della circostanza, a pena di decadenza, domanda di proroga scritta.
3. Le domande di proroga devono essere sempre debitamente motivate e documentate.
4. Accertata la fondatezza della richiesta dell'Appaltatore, l'Università stabilirà l'entità della proroga, salva la facoltà dell'Appaltatore di formulare le proprie eccezioni, da comunicarsi a mezzo PEC entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Università.

28 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA

1. Entro 15 (quindici) giorni dall'attivazione del contratto attuativo, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore predispose e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione.
Tale programma deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere coerente con il cronoprogramma predisposto dalla SA, con l'offerta tecnica presentata in sede di gara e con le obbligazioni contrattuali.



Il programma dovrà essere elaborato nei modi e con gli strumenti indicati all'Art. 46 del presente Capitolato speciale e deve essere approvato dalla D.L.

Il programma dovrà essere aggiornato con cadenza almeno quindicinale, salvo situazioni particolari che necessitano di aggiornamenti alla programmazione con cadenze più ravvicinate e che verranno appositamente indicate nei documenti specifici di contratto attuativo.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni qual volta sia necessario alla migliore esecuzione dei lavori e in particolare:
 - per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi, le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
 - per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, sui siti e sulle aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori, intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
 - per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - qualora sia richiesto dal Coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81/2008. In ogni caso, il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
4. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità, si applica la disciplina in tema di sospensioni.
5. Ove richiesto, sarà obbligo dell'appaltatore presentare un cronoprogramma lavori corredato, oltre che della valorizzazione economica e del numero di operai presenti giornalmente in cantiere nonché del piano subappalti e forniture in conformità a quanto previsto dall'art. 46 del presente CSA.

29 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

1. Per ogni contratto attuativo sarà determinato di volta in volta l'eventuale massimo ritardo per negligenza dell'Appaltatore - da riportare nel capitolato di appalto o nel foglio di condizioni esecutive in giorni naturali consecutivi - rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal cronoprogramma, superato il quale avrà luogo la risoluzione del contratto attuativo medesimo, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108 comma 4 del Codice dei contratti
2. La risoluzione del contratto ai sensi del comma 1 trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore, con assegnazione di un termine per eseguire i lavori e in contraddittorio con il medesimo Appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo trova comunque applicazione la penale di cui all'Art. 32 che viene computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al cronoprogramma o al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla D.L. per eseguire i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore, in ragione dei lavori eseguiti, nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria prestata in sede di stipula del contratto.

30 PENALI

1. Il Contraente avrà l'obbligo di organizzare la propria struttura in maniera tale da garantire che ogni prestazione richiesta venga effettuata entro i periodi stabiliti e con le modalità previste, secondo il più alto standard di qualità.



2. Qualora, nell'esecuzione delle prestazioni, si verificassero delle inadempienze del Contraente, oltre al mancato pagamento del lavoro, l'Università, a prescindere dall'eventuale ordine di eseguire nuovamente la prestazione, applicherà le penali descritte nei commi successivi
3. Oltre a quanto espressamente previsto nel contratto per la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, si definiscono le seguenti clausole con riferimento ai singoli affidamenti.
4. L'appaltatore, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare all'Amministrazione le relative spese di assistenza e sottostare alla penale come di seguito specificato. L'ammontare delle spese di assistenza e della penale è ritenuto sul prezzo del lavoro. È ammessa la totale o parziale disapplicazione di essa quando si riconosca che in tutto od in parte il ritardo non sia imputabile all'appaltatore. Le spese di assistenza saranno computate dal Responsabile del procedimento sentito l'ufficio di Direzione Lavori, il Collaudatore, il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e la Stazione Appaltante.
5. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle singole opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo **1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.**
6. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma secondo, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l'atto di consegna degli stessi;
 - b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
 - c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
 - d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori;
 - e) nel rispetto delle soglie temporali previste per l'assolvimento degli oneri di cui all'art. 69;
 - f) nel rispetto delle ulteriori soglie temporali previste negli elaborati progettuali del singolo contratto attuativo;
 - g) nel rispetto delle tempistiche previste per la consegna del programma lavori;
 - h) nel rispetto delle tempistiche previste per la consegna degli aggiornamenti del programma lavori;
 - i) nella presentazione degli "as-built" e delle certificazioni a corredo delle opere eseguite.
7. È inoltre prevista una penale pari allo 0,3 per mille del singolo importo dell'affidamento in caso di mancato ottemperamento alle prescrizioni di cui all' art. 69.4 commi 9, 14 e 15, e pari allo 0,6 per mille del singolo importo dell'affidamento in caso di mancato ottemperamento alle prescrizioni di cui all' art. 69.4 comma 10. L'importo della penale verrà detratto dal Certificato di Pagamento in acconto immediatamente successivo alla constatata inadempienza o al saldo
8. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
9. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare l'importo del 10% dell'importo del contratto attuativo.
10. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al limite prima indicato, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto.
11. Nel caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento o di esecuzione d'ufficio, ai fini dell'applicazione delle penali, il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori.
12. Ai fini dell'applicazione di tale penale hanno valenza:
 - a) le scadenze intermedie per l'esecuzione di parte delle opere indicate nel contratto e nei relativi documenti facenti parte;
 - b) l'ultimo programma lavori approvato dalla D.L. qualora in tali documenti non siano indicate date intermedie;
 - c) il programma lavori a base di appalto qualora l'impresa non abbia prodotto un programma lavori approvabile.
13. È inoltre applicata una penale pari a € 500,00 ogni qualvolta l'impresa non ottemperi ad eventuali disposizioni impartite dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, in appositi Ordini di Servizio, nei termini indicati nell'ordine medesimo.
14. Sono infine a carico dell'impresa, e verranno pertanto detratti nel SAL finale, i maggiori costi per la D.L. o i collaudatori derivanti da carente gestione tecnica dell'impresa con conseguenti ritardi o maggiori oneri professionali per il ripristino di opere incomplete o cattive esecuzioni con conseguente necessità di ulteriori verifiche o di prolungata gestione dell'incarico
15. Nel caso di contravvenzione a quanto esposto all'art. 23 in merito all'obbligo di segretezza e riservatezza verrà applicata una penale di € 1.000,00 (euro mille/00) per ogni inadempienza accertata; l'applicazione della penale non esonera l'Impresa dal rispondere personalmente dei danni, anche d'immagine, causati alla Stazione appaltante; l'Impresa



medesimo sarà inoltre responsabile anche se il fatto risulterà commesso da suoi dipendenti o dipendenti di subappaltatori o fornitori.

16. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte dell'Amministrazione, l'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 7 (sette) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio dell'Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
17. L'applicazione delle penali di cui sopra non limita il diritto dell'Università di pretendere il rispetto dei patti contrattuali. Qualora il Contraente risulti negligente rispetto alle previsioni del Contratto Attuativo, l'Università gli assegnerà un termine non inferiore a 7 (sette) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente tali controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Contraente abbia risposto, l'Università, a proprio insindacabile giudizio, potrà procedere d'ufficio all'esecuzione di tutto i lavori di parte di essi anche tramite altri operatori economici, addebitandone gli oneri al Contraente, o dichiarare risolta la Determina, fermo restando il pagamento delle penali.
18. L'applicazione della penale non solleva il Contraente dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la stipulazione del contratto e non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi o delle inadempienze.

CAPO 4 – DISCIPLINA ECONOMICA

31 PREZZI CONTRATTUALI

1. Con la firma del contratto attuativo l'Appaltatore riconosce di essersi pienamente edotto e di avere tenuto debito conto di tutte le condizioni ambientali e delle circostanze ed alee ad esse connesse che possano avere influenza sulla esecuzione del contratto e sulla determinazione del ribasso offerto. Dichiara, quindi, di avere preso esatta conoscenza dei luoghi in cui deve essere installato il cantiere ed eseguiti i lavori nonché, tra l'altro, delle condizioni sanitarie della zona, delle condizioni meteorologiche, del regime delle acque, delle possibilità di approvvigionamento idrico ed elettrico e dei materiali, delle vie d'accesso, delle possibilità di transito, della disponibilità dei mezzi di trasporto, della disponibilità e del costo effettivo della manodopera indipendentemente dalle tariffe ufficiali e della ubicazione e condizione dei luoghi idonei per eventuali cave e discariche e di avere inoltre considerato i vincoli e le soggezioni particolari. L'importo contrattuale si riferisce a lavori, prestazioni e forniture interamente finiti e completi in ogni loro parte, anche accessoria, ed eseguiti a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni e modalità indicata nei documenti contrattuali. Pertanto l'importo contrattuale copre tutti gli oneri derivanti dal contratto, salvo quelli esplicitamente stabiliti a carico della stazione appaltante, ed inoltre tutti quelli che, anche se non categoricamente espressi, siano necessari al perfetto compimento dei relativi lavori, prestazioni e forniture. Con la firma del contratto, l'Appaltatore riconosce la remuneratività del complesso dell'importo contrattuale. Detto importo copre, quindi, nel suo insieme l'utile dell'Appaltatore oltre alla totalità delle spese, degli oneri ed alee inerenti il compimento delle opere oggetto dell'appalto, secondo le prescrizioni, con le obbligazioni ed entro i termini di contratto. Resta, quindi, convenuto che l'Appaltatore deve provvedere, a sue cure e spese, alla manodopera, ai materiali tutti, agli impianti tutti, agli impianti di cantiere, alle opere provvisorie, a tutto quanto necessario per la realizzazione delle opere e per la loro manutenzione fino al collaudo e per il rispetto delle disposizioni contrattuali.
2. L'Appaltatore, con la firma del contratto, riconosce di avere tenuto conto e di essere remunerato per qualsiasi onere relativo alla corresponsione di paghe, premi, indennità, rimborsi e somministrazioni non previsti o comunque eccedenti quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro, avendo pienamente valutato il costo effettivo della mano d'opera anche in base alle condizioni ambientali nonché per ogni onere riferentesi al lavoro straordinario festivo e notturno che fosse necessario per la esecuzione dei lavori entro i termini contrattuali.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le prescrizioni contenute nei documenti del singolo affidamento e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
4. Qualora l'appalto sia affidato "a misura":



- Le descrizioni di prezzi unitari possono non risultare pienamente esaustive delle singole lavorazioni da eseguire, come descritte nei documenti di appalto, ma vanno utilizzate nella contabilizzazione delle opere medesime, come previsto nel CME facente parte dei documenti a base di appalto, senza che l'appaltatore possa pretendere compensi aggiuntivi o pattuizione nuovi prezzi per la redazione di lavorazioni già contemplate negli elaborati progettuali.
- Nei prezzi dei lavori a misura s'intendono sempre compresi e compensati, senza eccezione, ogni spesa principale e provvisionale, ogni fornitura, sia principale che accessoria, ogni eventuale lavorazione di dettaglio propedeutica all'esecuzione dell'opera prevista dal prezzo unitario medesimo, ogni consumo, l'intera mano d'opera, la messa a disposizione del personale operante in cantiere dei necessari dispositivi di protezione individuale, l'adozione di tutte le misure previste dal Piano di sicurezza o di coordinamento ex D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, ogni trasporto, ogni lavorazione ed ogni magistero occorrenti per dare il tutto ultimato nel modo prescritto, anche quando tali oneri non siano stati esplicitamente o completamente dichiarati nei precedenti articoli e nelle indicazioni particolari all'Elenco prezzi, comunque possono essere in contrario le consuetudini locali e fatta eccezione dei soli casi in cui sia stabilito altrimenti in modo esplicito.
- Resta inteso che non saranno compensati i lavori eccedenti, per quantità e qualità, a quelli indicati.

32 ANTICIPAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del Codice la Stazione Appaltante eroga all'Appaltatore l'anticipazione sull'importo dei singoli contratti applicativi nella misura prevista per legge, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata dell'IVA all'aliquota di legge e del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il Cronoprogramma dei lavori. L'anticipazione sarà riferita e gestita nell'ambito dei singoli appalti specifici.
3. Le condizioni di recupero dell'anticipazione verranno definite nei Capitolati Speciali d'Appalto dei contratti attuativi e saranno valutate in base all'importo lavori, all'importo dei SAL e alle tempistiche di esecuzione.

33 PAGAMENTI IN ACCONTO E SALDO

1. I pagamenti inerenti le opere contrattualizzate verranno effettuati secondo la cadenza stabilita nei contratti specifici. I pagamenti in acconto, se previsti, avverranno sulla base di apposita documentazione di avanzamento. La sottoscrizione da parte dell'Aggiudicatario e del Direttore dei lavori della documentazione attestante l'avanzamento dei lavori, costituisce condizione necessaria per l'emissione delle relative fatture. Per ciascuno dei suddetti contratti, verrà stilato dal D.L. un certificato di ultimazione dei lavori. I pagamenti in acconto saranno pagati a netto delle ritenute a garanzia, che risultano pari allo 0,5%. Tali ritenute verranno rilasciate in seguito al certificato di regolare esecuzione/collaudato, inerente le opere oggetto di specifico contratto, predisposto dalla Direzione Lavori e sottoscritto dalle parti.
2. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni per cause non dipendenti dall'Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento.
3. Il termine di pagamento dal ricevimento della fattura sarà di 30 gg salvo differente disposizione.
4. Nel caso di accertata irregolarità, rilevata dal DURC, come nell'ipotesi che nel corso dell'appalto, vengano segnalate dalle deputate Autorità inadempienze della Ditta, trova applicazione l'art. 30 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm. ed ii.. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm. ed ii.
5. Il pagamento della rata di saldo del contratto specifico avverrà previa garanzia fidejussoria costituita da parte dell'appaltatore di corrispondente importo maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo e deve avvenire entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o dal certificato di regolare esecuzione. tale garanzia verrà svincolata all'appaltatore trascorsi due anni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
6. I pagamenti in acconto saranno disposti sino al raggiungimento del limite massimo del 95% dell'importo complessivo del contratto applicativo come risultante dagli atti di contabilità, eventualmente anche tramite l'emissione di un'ultima rata di acconto il cui certificato di pagamento verrà rilasciato successivamente all'ultimazione dei lavori, mantenendo di

norma un pagamento a saldo dell'importo pari al 5% che verrà liquidato dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo del relativo contratto applicativo.

7. All'atto della predisposizione dello Stato Finale dei Lavori il Direttore dei Lavori richiederà una idonea Certificazione/Dichiarazione Liberatoria attestante la regolarità contributiva e retributiva della Ditta appaltatrice e dei subappaltatori riferita all'intera durata del contratto.

34 FATTURAZIONE

1. In ottemperanza all'art. 1, comma 209, della legge n. 244/2007, la fatturazione deve essere effettuata in forma elettronica, i pagamenti relativi alle prestazioni saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento, presso le Strutture, della fattura, previa verifica della regolare esecuzione e della regolarità contributiva, mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato da indicarsi a cura del Contraente, in conformità all'art. 3 del D. Lgs. n.136/2010.
2. Qualora il documento contabile emesso non fosse conforme a quanto sopra indicato, l'Università sarà autorizzata a non procedere al pagamento e/o a rifiutare espressamente il documento senza che ciò comporti alcun aggravio di costi e/o il decorrere di interessi di mora e a richiedere l'emissione di un nuovo documento contabile regolarmente costituito.
3. L'Università provvede al pagamento delle fatture previa verifica della regolarità contributiva.
4. In caso di irregolarità trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30, c. 5 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. In presenza di irregolarità l'Università provvederà a versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito del Contraente risultante dal DURC.
5. Dagli importi fatturati potranno essere detratte le somme eventualmente dovute a titolo di penale per inadempienze contrattuali ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso dovuto; tale detrazione dovrà risultare esplicitamente indicata sul documento contabile emesso.

35 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Contraente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari utilizzando un conto corrente bancario o postale, dedicato, anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche secondo quanto prescritto dalla Legge n. 136/2010.

36 VALIDITÀ DEI PREZZI

1. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del Codice.
2. Nel caso in cui prima della stipula o durante l'esecuzione di ogni contratto specifico emerga l'esigenza di effettuare lavorazioni non dettagliate nei prezziari di cui all'art. 16, si procederà a stilare un verbale nuovi prezzi concordando le nuove voci sulla base dei riferimenti di mercato effettuando una specifica analisi di prezzo.
3. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono solo ai lavori ribassabili, mentre ciò non vale per gli oneri della sicurezza e la salute nel cantiere che verranno calcolati di volta in volta all'interno dell'appalto specifico

CAPO 5 – CONTABILIZZAZIONE LAVORI

37 ACCERTAMENTO DELLE OPERE

1. I termini fissati per l'accertamento delle opere di ogni singolo lavoro oggetto di contratto attuativo sarà definito in sede di redazione del singolo progetto esecutivo e sarà indicato nelle richieste di confronto competitivo inviate dall'Università.
2. La misurazione delle opere potrà avvenire: 1) a corpo; 2) a misura; 3) in economia.

38 VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA

1. Di norma non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla D.L..

CAPO 6 – CAUZIONI E GARANZIE

39 GARANZIA PROVVISORIA E CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'art. 4 della L. 11 settembre 2020 n. 120, l'Università, considerati il valore elevato e la valenza strategica dell'accordo quadro in argomento nonché l'esigenza di completare la procedura di individuazione dei contraenti in tempi rapidi, ritiene che la tipologia e la specificità della procedura giustificano, per la partecipazione alla procedura medesima, la richiesta di garanzia provvisoria pari all'1% dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro, nelle forme e nei modi previsti dal primo citato art. 93 del Codice.
2. Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.
3. Ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei contratti è richiesta, a titolo di cauzione definitiva:
 - a) Alla stipula dell'Accordo Quadro, una garanzia fideiussoria minima in misura pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale dell'Accordo Quadro;
 - b) All'affidamento di ogni singolo Contratto Attuativo, una ulteriore garanzia fideiussoria commisurata al ribasso del Contratto Attuativo secondo le modalità previste dall'art. 103 prima richiamato, restando facoltà di ogni Aggiudicatario la possibilità di destinare a tal scopo per tutta la durata del Contratto Attuativo - tramite apposita appendice di modifica e fino all'effettiva capienza - la garanzia fideiussoria di cui alla precedente lett. a).
4. Tali cauzioni definitive andranno a garantire la stazione appaltante per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del Contratto, disposta in danno dell'esecutore e/o per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti nell'ambito del medesimo affidamento dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
5. La garanzia fideiussoria è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari autorizzati, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'articolo 103 del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. I poteri di firma del soggetto che sottoscrive la garanzia devono essere autocertificati sia in merito all'identità, sia in merito all'esistenza di detti poteri di firma in rappresentanza della Società/Compagnia che emette la polizza. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'aggiudicazione, l'incameramento della cauzione provvisoria e la segnalazione dell'inadempimento all'A.N.AC.
6. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
7. La garanzia di cui al comma 3 lett. b) è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del singolo affidamento, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare della Stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
8. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione del singolo affidamento; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. La cauzione definitiva deve mantenere tassativamente la sua validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. **La polizza non potrà, pertanto, estinguersi automaticamente decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo**



certificato, essendo la scadenza della polizza medesima sospensivamente ed esclusivamente condizionata all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

9. La garanzia fideiussoria di cui al comma 3 lett. a) verrà svincolata in unica soluzione all'esaurimento dell'Accordo Quadro; qualora l'affidatario si sia avvalso della facoltà di utilizzare detta garanzia o quota parte della stessa così come indicato al comma 3 lett. b), trovano parziale applicazione i precedenti commi 7 e 8, significando che non opererà lo svincolo progressivo della polizza fino all'estinzione bensì la mera progressiva variazione dell'appendice di modifica al fine di garantire un ammontare analogo.
10. L'Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese sopraggiunte a seguito di lavori da eseguirsi d'ufficio o rimborsi dovuti all'interno delle condizioni dei successivi appalti specifici. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Aggiudicatario di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

40 RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. Ai sensi degli articoli 93, comma 7, e 103, comma 7, del Codice, l'importo della garanzia provvisoria e l'importo della cauzione definitiva di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 39 sono ridotti nella misura pari al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione nella misura del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. In ogni caso, il cumulo delle riduzioni previsto dal presente comma non può determinare l'azzeramento della cauzione medesima. Ai fini dell'applicazione delle riduzioni l'Appaltatore dovrà documentare il possesso dei requisiti con le modalità previste dalla normativa vigente.
2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese associate.
3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese associate in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato qualora l'impresa, in relazione allo specifico appalto, e in ragione dell'importo dei lavori che dichiara di assumere, non sia tenuta al possesso dell'attestazione SOA.
6. In caso di avvalimento della certificazione di sistema di qualità aziendale, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere in possesso del predetto requisito richiesto all'impresa aggiudicataria.

41 POLIZZE ASSICURATIVE OBBLIGATORIE A CARICO DELL'IMPRESA

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore è obbligato a produrre, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori dei singoli contratti applicativi, una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, salvo che il ritardo nel perfezionamento delle operazioni di collaudo non sia imputabile all'Appaltatore; in caso di emissione di collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate.
3. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi.
4. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (C.A.R.) deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, per una somma pari all'importo del contratto.



5. Ai sensi dell'art. 103 co.7 del Codice deve essere stipulata una garanzia assicurativa, in sede di contratto attuativo, contro tutti i rischi di esecuzione e che dovrà essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'Appaltatore.
6. Ai sensi del sopra richiamato art. 103 comma 7 del Codice la garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) **non inferiore ad euro 5.000.000,00 e deve:**
 - a) prevedere la copertura dei danni che l'Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'Appaltatore o della Stazione appaltante;
 - b) prevedere la copertura dei danni biologici;
 - c) prevedere che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori, il responsabile del procedimento e suoi collaboratori.Si richiede inoltre che la polizza assicurativa comprenda le seguenti tipologie di rischio:
 - danni a cose dovuti a vibrazioni;
 - danni da inquinamento accidentale di qualsiasi natura, qualunque sia la causa;
 - danni a cavi e condutture sotterranee;
 - danni da azioni di terzi;
 - danni per cause di forza maggiore.
7. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
 - in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
 - in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
8. Le garanzie di cui ai commi 5 e 6, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'Art. 48, comma 5, del Codice dei contratti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
9. Le garanzie di cui al comma 5, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 6, sono estese fino a 24 (ventiquattro) mesi dopo la data dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. A tale scopo:
 - a) l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa;
 - b) l'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto dell'Appaltatore nelle operazioni di manutenzione/interventi in garanzia previste tra gli obblighi del contratto d'appalto; c) restano ferme le condizioni di cui ai commi 7 e 8.
10. In particolare nel caso in cui le prescrizioni sopra indicate non vengano rispettate non si procederà alla consegna dei lavori né alla stipula del contratto d'appalto. L'appaltatore è diffidato ad adempiere entro un termine massimo di 30 giorni, decorso inutilmente il quale l'Amministrazione procede ad incamerare la cauzione presentata per un importo pari alla cauzione provvisoria a titolo di risarcimento del danno per mancata stipula del contratto d'appalto per volontà dell'aggiudicatario. Nel caso in cui il mancato assolvimento al presente obbligo impedisca la consegna dei lavori si procede alla risoluzione del contratto con conseguente incameramento della cauzione a norma delle vigenti norme.

CAPO 7 – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

42 VARIAZIONE DEI LAVORI

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'Appaltatore possa pretendere compensi aggiuntivi rispetto



al pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del Codice dei contratti.

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della D.L., recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante. L'Appaltatore, pertanto, non può introdurre arbitrariamente variazioni o addizioni al progetto senza che le stesse siano disposte dalla D.L. e preventivamente approvate dalla Stazione appaltante. Il mancato rispetto di tale divieto comporta la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, dei lavori nella situazione originaria, secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo restando che, in nessun caso, l'Appaltatore può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. Per cantieri obbligati al coordinamento per la sicurezza *ex* decreto legislativo n. 81 del 2008 la variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento, nonché l'adeguamento dei piani operativi.
5. Non sono considerati varianti (modifiche non sostanziali) gli interventi disposti dalla D.L. per risolvere aspetti di dettaglio, e che non comportino comunque un aumento o una diminuzione dell'importo del contratto stipulato, e che siano contenute entro il limite massimo del 15% dell'importo delle singole categorie di lavorazioni di cui si compone il progetto.
6. La Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
7. Le eventuali variazioni di cui all'art. 106, comma 1 lettere a) ed e) del Codice saranno espressamente individuate negli elaborati progettuali dei contratti attuativi.
8. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

43 VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, ferma restando la responsabilità dei progettisti, la Stazione appaltante modifica il contratto se il valore della modifica è:
 - inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.
 - inferiore al 15% del valore iniziale del contratto.
2. Qualora non ricorrano le circostanze di cui al comma 1, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, con indizione di una nuova gara.
3. Nel caso di cui al comma 2, la risoluzione del contratto comporta il pagamento, in favore dell'Appaltatore, dei lavori eseguiti, dei materiali utili esistenti in cantiere e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, calcolato fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.
4. Ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

44 ULTERIORI DISPOSIZIONI IN TEMA DI VARIAZIONI AL PROGETTO

1. Qualora, ai sensi dell'Art. 43 e dell'Art. 44 del presente Capitolato e dell'articolo 106 del Codice, sia necessario introdurre in corso d'opera variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, non previste nel contratto, la D.L. propone la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al responsabile del procedimento.



2. L'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che la D.L. gli abbia ordinato, purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto.
3. Qualora l'importo delle variazioni rientri nel limite del cosiddetto "quinto d'obbligo", la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'Appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario e, salva l'eventuale applicazione del comma 5 del presente articolo e dell'Art. 44, non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori. Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall'Appaltatore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali è subordinata tale accettazione. Il RUP ne dà comunicazione all'Appaltatore che, nel termine di 10 giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei 45 giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la Stazione appaltante deve comunicare all'Appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l'Appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del RUP si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la Stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'Appaltatore.
4. Gli ordini di variazione della D.L. fanno espresso riferimento all'intervenuta approvazione della perizia di variante.
5. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma del successivo Art. 47.
6. L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre varianti in corso d'opera è demandato al RUP, che vi provvede con apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti.
7. Le perizie di variante, corredate dei pareri e delle autorizzazioni richiesti, sono approvate dall'organo decisionale della Stazione appaltante su parere dell'organo consultivo che si è espresso sul progetto, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal RUP, sempre che non alterino la sostanza del progetto.
8. Sono approvate dal RUP, previo accertamento della loro non prevedibilità, le variazioni sostanziali che prevedano un aumento della spesa non superiore al 5 per cento dell'importo originario del contratto ed alla cui copertura si provveda attraverso l'accantonamento per imprevisti o mediante utilizzazione, ove consentito, delle eventuali economie da ribassi conseguiti in sede di gara.
9. Ai fini della determinazione del cosiddetto "quinto d'obbligo", l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'Appaltatore ai sensi dell'Art. 62 e dell'Art. 63 del presente Capitolato e dell'articolo 205 del Codice dei contratti.
10. Nel calcolo di cui al precedente comma 9 non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali, delle opere relative a fondazioni.
11. Indipendentemente dalle ipotesi previste dell'Art. 43 e dell'Art. 44 del presente Capitolato e dall'articolo 106 del Codice, la Stazione appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto, come determinato ai sensi del precedente comma 8, e senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'Appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.
12. L'Appaltatore, durante il corso dei lavori, può proporre alla D.L. eventuali variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. La idoneità delle proposte è dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione, quali ad esempio l'analisi del valore. La proposta dell'Appaltatore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, è presentata alla D.L. che, entro dieci giorni, la trasmette al RUP unitamente al proprio parere. Il RUP, entro i successivi trenta giorni, sentito il progettista, comunica all'Appaltatore le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo. Le proposte dell'Appaltatore devono essere predisposte e presentate in modo da non comportare interruzione o rallentamento nell'esecuzione dei lavori così come stabilito nel relativo programma. Le



economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata ai sensi del presente comma sono ripartite in parti uguali tra la Stazione appaltante e l'Appaltatore.

45 CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

1. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:
 - raggugliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
 - desumendoli dal prezzario regionale di riferimento della Stazione appaltante;
 - quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.
2. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra la D.L. e l'Appaltatore, ed approvati dal RUP. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
3. Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, **sono soggetti al ribasso d'asta**.
4. Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

46 SISTEMA DI CONTROLLO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI (SCE)

1. La Stazione appaltante prevede per il presente Accordo Quadro un sistema di controllo dell'esecuzione dei lavori con l'ausilio della procedura di cui al presente articolo, per il seguito definita semplicemente SCE. Il SCE è rivolto a garantire un flusso di informazioni dettagliate tra la Stazione appaltante e l'Appaltatore al fine di consentire la programmazione delle fasi della esecuzione, del completamento e della manutenzione gratuita delle opere da realizzarsi, consentendo alla Stazione appaltante, al RUP ed ai suoi collaboratori, alla D.L. ed allo stesso Appaltatore un continuo monitoraggio degli aspetti finanziari, organizzativi ed esecutivi sull'esecuzione del contratto. Gli elementi del SCE, come di seguito specificati, saranno definiti dall'Appaltatore secondo i criteri di cui alle successive clausole, e dovranno essere approvati dal RUP e dalla D.L.
2. Il Responsabile Tecnico dell'Appaltatore è il responsabile per l'attuazione del SCE.
3. Gli aggiornamenti al SCE richiesti dall'Appaltatore o giudicati necessari dalla D.L., dovranno essere sottoposti all'approvazione del RUP.
4. Gli strumenti del SCE sono:

a) Programma principale dei lavori.

Nei tempi indicati nel Capitolato Speciale del contratto attuativo, sulla base di quanto stabilito dal cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo, dovrà presentare alla D.L., per la sua approvazione, il GANTT principale di tutte le attività necessarie al completamento di ciascuna categoria di lavori. La pianificazione della realizzazione, dovrà prevedere anche l'elaborazione di una WBS (Work Breakdown Structure) che dovrà contenere tutte le cosiddette "voci consegnabili" (prodotti finali) nonché le attività principali che devono essere svolte per realizzare, testare e consegnare le suddette voci. Il dettaglio della WBS dovrà essere tale da consentire alla D.L. una verifica di quanto contabilizzato sulla scorta degli elementi della WBS stessa. Il Programma dovrà costantemente essere esposto in cantiere e mensilmente confrontato con l'andamento reale ed una volta approvato dalla D.L. non potrà essere rivisto senza la sua approvazione.

In presenza di particolari esigenze la Stazione appaltante si riserva, comunque, la facoltà di apportare modifiche al Programma principale dei lavori predisposto dall'Appaltatore.

b) Programma dettagliato.

Sulla base del Programma principale di cui sopra e in conformità con quest'ultimo, l'Appaltatore dovrà, entro il quindicesimo giorno di ogni mese, sviluppare un Programma dettagliato che evidenzia le attività programmate per i tre mesi successivi. Il Programma dettagliato rappresenta lo strumento di conduzione e programmazione del cantiere.

c) Programma degli elaborati costruttivi e degli elaborati "come costruito".

Tale Programma, inserito nel Programma principale, dovrà evidenziare le consegne preventive degli elaborati costruttivi e degli elaborati "come costruito" e sarà concordato ed approvato dalla D.L.. Sarà effettuata, da parte della

D.L., un verifica mensile dell'andamento della produzione degli elaborati e della loro approvazione; i risultati di tale verifica verranno sottoposti all'esame del RUP.

d) Programma di approvvigionamento.

Basato sul Programma principale, coerente con il Programma di elaborati costruttivi e degli elaborati “come costruito”, sarà prodotto e verificato mensilmente un Programma di approvvigionamento dei materiali e degli eventuali subappalti. Dovrà contenere le principali voci di approvvigionamento, la data dell'ordine d'acquisto, il numero dell'ordine d'acquisto, i tempi di consegna e la data preventivata di arrivo sul cantiere. e) Software e Hardware. Tutti i Programmi sopra elencati dovranno essere predisposti ed aggiornati per quanto possibile con software Microsoft Project ed utilizzabili da PC compatibile ed interfacciabile con quelli in dotazione alla D.L. ed al RUP. Se l'Appaltatore si avvarrà di ulteriori software diversi da quelli della Stazione appaltante, dovrà provvedere alla consegna di due licenze d'uso per ogni software aggiuntivo per tutta la durata dei lavori fino al collaudo. Il software dovrà consentire le stampe dei seguenti documenti:

- pianificazione GANTT;
- istogrammi COSTI;
- istogrammi RISORSE;
- WBS;
- aggiornamenti.

I software e l'hardware utilizzati dovranno, altresì, gestire e archiviare la documentazione prodotta nel corso dell'appalto, con particolare riferimento a:

- verbali;
- WBS;
- GANTT.

Tali sistemi dovranno essere presentati all'inizio dei lavori e sottoposti all'approvazione della D.L. e del RUP. La mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui al presente articolo comporterà la applicazione di penali secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale del contratto attuativo.

47 ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ

47.1 Piano di qualità di costruzione ed installazione

1. Entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto, l'Appaltatore deve presentare il manuale di Qualità ed il Piano di Qualità del lavoro che preveda, pianifichi e programmi le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il Piano di Qualità, redatto secondo le vigenti norme in materia, dovrà contenere tutte le procedure che l'impresa intende utilizzare per la conduzione del cantiere in regime di Qualità, con particolare, ancorché non esclusivo, riferimento alla gestione degli eventuali subappalti, e sarà sottoposto all'approvazione della D.L..

47.2 Prove di qualità

1. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di controllo sui materiali, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto di lavori richiamati ovvero comunque previste da qualsiasi disposizione normativa o regolamentare in materia, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico.
2. L'Appaltatore sarà in ogni caso tenuto a fornire e predisporre ogni assistenza tecnica, strumentazione, logistica, attrezzature, mano d'opera e materiali necessari per realizzare i test, le ispezioni, i sopralluoghi e/o le campionature necessarie.
3. L'Appaltatore, su richiesta del RUP ovvero della D.L., sarà tenuto, con le stesse modalità di cui sopra, ovvero quelle stabilite da quest'ultimo, ad effettuare anche prove diverse da quelle previste dal presente contratto e da ogni altro atto contrattuale.



47.3 Conduzione delle prove

1. Le prove, fatte salve quelle riconosciute di dominio industriale, saranno eseguite sotto il controllo della D.L. in conformità con gli standard generalmente accettati e applicabili a tali prove e secondo le eventuali specifiche contenute nel presente capitolato speciale parte generale e nei capitolati speciali specialistici.
2. Le prove potranno essere condotte sul luogo del manufatto o in officina prima della consegna.

47.4 Campioni

1. L'Appaltatore è tenuto a fornire e sottoporre alla D.L., a proprie cura e spese, un campione dei materiali utilizzati per la realizzazione di qualsiasi prova.
2. Tutti i campioni saranno prelevati sotto il controllo della D.L., utilizzando nella raccolta di campioni le metodologie proposte dall'Appaltatore e approvate dalla D.L..
3. I campioni che non andranno distrutti e/o alterati e/o consumati durante i test, saranno custoditi dall'Appaltatore a sua cura e spese, per dieci anni a decorrere dalla consegna finale delle opere; prima di tale termine l'Appaltatore potrà procedere alla loro distruzione solo previa autorizzazione della Stazione appaltante.
4. In ogni caso e per tutta la durata di custodia dei campioni, l'Appaltatore sarà tenuto a consegnare, entro 30 gg. dalla richiesta e a proprie spese, i campioni o porzioni di campioni richiesti dalla Stazione appaltante.

47.5 Rapporti e archivio

1. L'Appaltatore dovrà conservare in Cantiere ed aggiornare regolarmente l'archivio dei test eseguiti ai sensi dei precedenti punti dai soggetti che procederanno alle prove.
2. L'Appaltatore è, inoltre, tenuto a conservare ed archiviare la documentazione necessaria a consentire l'identificazione dei fornitori e dei subappaltatori di tutti i materiali di costruzione impiegati nell'esecuzione delle diverse lavorazioni contemplate dal presente contratto nonché, nella misura in cui sia praticabile, il numero della partita o del lotto lavori subappaltato.
3. L'Appaltatore dovrà conservare a sua cura e spese il predetto archivio per dieci anni a decorrere dalla data di consegna finale delle opere, prima di tale termine esso potrà procedere alla sua distruzione solo previa autorizzazione della Stazione appaltante. In ogni caso e per tutta la durata di custodia dell'archivio, l'Appaltatore sarà tenuto a consegnarlo, entro 30 gg. dalla richiesta della Stazione appaltante, a proprie spese e nel luogo da esso richiesto.

47.6 Accesso per l'ispezione

1. La D.L., il RUP ed i suoi collaboratori, ovvero qualsiasi persona delegata dalla Stazione appaltante, potrà in qualunque momento accedere al Cantiere allo scopo di effettuare ispezioni.
2. Inoltre, l'Appaltatore dovrà garantire agli stessi soggetti il diritto di accesso anche in tutti i luoghi in cui i materiali o i manufatti per la costruzione sono fabbricati, testati o immagazzinati, o nel luogo di provenienza di questi.

47.7 Notifica delle prove

1. L'Appaltatore dovrà comunicare alla D.L., per iscritto ed in anticipo di quindici giorni, le prove da effettuare o i campioni da prelevare in modo da permettere alla D.L. di essere presente, osservare e controllare ciascuna prova o campionatura. La D.L. dovrà informarne per iscritto il collaudatore, ove nominato, che avrà facoltà di partecipare.
2. Tale attività dovrà essere evidenziata nel programma dettagliato di cui all'Art. 47 del presente Capitolato.
3. Nessuna parte delle opere potrà essere coperta o nascosta senza l'approvazione della D.L..

47.8 Ispezioni richieste dalla Direzione Lavori.

1. L'Appaltatore dovrà rendere visibili quelle parti di lavoro eseguite nei punti indicati per iscritto dalla D.L., ripristinando successivamente tali parti in modo che le stesse risultino conformi alle specifiche contrattuali. Le spese di tali attività saranno a completo carico dell'Appaltatore qualora dall'ispezione eseguita si evincano difetti nelle lavorazioni sottoposte a controllo.



47.9 Divieto di deroga implicita

1. La presenza del RUP, del D.L. o di altro soggetto delegato dalla Stazione appaltante alle prove e/o l'approvazione da parte della Stazione appaltante, del RUP e/o della D.L. dei risultati di esse non esonerano l'Appaltatore dall'obbligo di eseguire, completare e mantenere le opere secondo quanto previsto dal contratto.

CAPO 8 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. Fatte salve le prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento di ogni singolo lavoro oggetto di contratto attuativo che verrà definito in sede di redazione del singolo progetto esecutivo, e per quanto non incompatibile con lo stesso PSC si dispongono le seguenti norme generali.

48 ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto Legislativo n. 81/2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto:
 - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d) i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte della Stazione appaltante oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:
 - il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
 - la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
 - per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
 - per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale
 - numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
 - per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;
 - e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81;
 - f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81.
2. L'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti:
 - a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2009.
 - b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2009;
 - c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'Art. 54, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'Art. 55;
 - d) il piano operativo di sicurezza di cui all'Art. 54.
3. L'Appaltatore è esentato dagli adempimenti di cui al comma 1 e al comma 2, qualora già effettuati prima della stipula del contratto a condizione che non siano intervenute modificazioni a quanto già dichiarato o prodotto alla Stazione appaltante; in ogni caso:
 - a) il certificato di cui al comma 1, lettera c), deve essere presentato comunque qualora siano trascorsi 6 (sei) mesi dalla data di emissione del certificato prodotto in precedenza;
 - b) le informazioni per l'acquisizione del DURC di cui al comma 1, lettera d), devono essere fornite comunque qualora siano trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del DURC precedente.
4. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
 - a) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa capogruppo mandataria, qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell'Art.



- 48 del Codice dei contratti;
- b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice dei contratti, qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 48 del Codice dei contratti, qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata in sede di gara o comunque preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
 - d) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
5. L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

49 NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81, l'Appaltatore è obbligato:
 - a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
 - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'Art. 52 commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli Artt. 54, 55, 56 e 57.
4. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

50 PIANO DI SICUREZZA

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e ai punti 1 e 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, integrante il progetto esecutivo posto a base di gara, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'Art. 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'Art. 55.

51 MODIFICHE E INTEGRAZIONI AI PIANI DI SICUREZZA

1. L'Appaltatore può presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'Appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del Coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.



3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il Coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
 - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
 - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'Appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

52 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. L'Appaltatore entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. L'Appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'Art. 57, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore.
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'Art. 52.
4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto.

53 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del Coordinatore della sicurezza, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. In allegato alla documentazione a corredo della richiesta di autorizzazione al subappalto, l'Appaltatore dovrà allegare anche copia del Piano Operativo di Sicurezza del subappaltatore, redatto in coerenza con i piani di sicurezza predisposti dall'Appaltatore e/o dalla Stazione appaltante ai sensi dell'Art. 54 e dell'Art. 56; contestualmente all'invio alla Stazione appaltante, l'Appaltatore invierà il piano anche al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
6. La presentazione e approvazione del Piano Operativo di Sicurezza è necessaria anche per i lavori autonomi o per le imprese esecutrici che fanno il loro ingresso in cantiere a titolo di cosiddetto "subaffidamento" ex art.105 del Codice dei Contratti; i subaffidamenti, costituiti dalle forniture con posa in opera ed i noli a caldo, non assoggettati alla disciplina autorizzatoria prevista per il subappalto, vengono semplicemente comunicate alla Stazione appaltante ed alla D.L.; in questo caso la comunicazione di subaffidamento dovrà contenere la specifica che "Il Piano Operativo di Sicurezza è



stato inviato al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per l'approvazione", mentre il relativo documento sarà inviato esclusivamente al Coordinatore per la sicurezza.

7. Per l'ingresso in cantiere dei subappaltatori e dei subaffidatari occorre, oltre all'autorizzazione della Stazione appaltante, anche l'approvazione del Piano Operativo di Sicurezza da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, nonché il deposito del documento stesso presso il cantiere; l'approvazione del Piano Operativo di Sicurezza sarà contestualmente inviata, da parte del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, all'Appaltatore, alla Stazione appaltante e alla D.L..
8. Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, nel caso in cui richieda all'Appaltatore di apportare modifiche o apponga direttamente modifiche al Piano Operativo di Sicurezza, si rivolgerà direttamente all'Appaltatore, ed il piano così modificato ed approvato rimarrà depositato presso il cantiere; alla Stazione appaltante dovrà pervenire, da parte del Coordinatore, la comunicazione di avvenuta approvazione del Piano e del relativo deposito presso il cantiere.

54 ACCESSO AI LUOGHI D'INTERVENTO

1. L'accesso ai luoghi di intervento durante la realizzazione degli interventi è riservato agli addetti ai lavori ed al personale tecnico della Stazione appaltante addetto alla direzione e sorveglianza nonché agli enti terzi che hanno titolo per la sorveglianza e/o ispezione dei luoghi e dei lavori.
2. L'Appaltatore si renderà garante di vietare l'accesso ai luoghi ove si svolgono i lavori a persone che non abbiano ottenuto preventiva autorizzazione scritta da parte della Direzione Tecnica.
3. Il divieto di accesso a persone non autorizzate vale anche per eventuali operazioni di ripristino o manutenzioni da eseguirsi in luoghi considerati pericolosi (cabine elettriche, centrali tecnologiche, ecc.).

CAPO 9 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

1. 1. Fatte salve le prescrizioni del Progetto Esecutivo del contratto attuativo che verrà definito in sede di redazione del singolo progetto esecutivo, e per quanto non incompatibile con le previsioni dello stesso progetto si dispongono le seguenti norme generali.

55 SUBAPPALTO

1. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni vigenti dell'art. 105 del Codice. Il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.
2. In relazione alle limitazioni relative alla categoria prevalente OG1, si prescrive una quota massima subappaltabile non superiore al 50% dell'importo contrattuale.
3. Per quanto attiene le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, per le imprese non specificatamente qualificate, sono previste le seguenti prescrizioni:
 - a) è possibile costituire un'ATI con un'impresa qualificata;
 - b) è possibile ricorrere al cd subappalto "necessario", indicando che subappalteranno a soggetto qualificato, laddove l'eccedenza della qualificazione nella prevalente posseduta copra anche l'importo della categoria.

56 LAVORATORI AUTONOMI

1. L'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per la loro peculiarità, non si configurano come attività affidate in regime di subappalto.
2. Ai sensi dell'art. 89, d.lgs. 81/08, i lavoratori autonomi sono persone fisiche la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione delle opere senza vincolo di subordinazione.
3. I lavoratori autonomi prescindono da una organizzazione d'impresa, e comunque dal possesso delle attrezzature necessarie per l'esecuzione dei lavori (ponteggi, macchine edili, motocarri, escavatori, apparecchi di sollevamento), e sono adibiti prevalentemente alle seguenti attività:
 - a) manovalanza;
 - b) muratura;
 - c) carpenteria;
 - d) rimozione amianto;
 - e) posizionamento di ferri e ponti;
 - f) addetti a macchine edili fornite dall'Appaltatore.



4. Per dette tipologie di attività, l'Appaltatore comunica alla Stazione appaltante, prima dell'inizio delle prestazioni, il nome del lavoratore autonomo, l'importo del subcontratto, l'oggetto della prestazione affidata e trasmette unitamente a detta comunicazione il contratto di subaffidamento.

57 DISTACCO DI PERSONALE

1. Il distacco di personale si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.
2. Quanto al requisito dell'interesse di cui al comma 1, esso si configura come interesse inerente all'esercizio dell'attività imprenditoriale propria del distaccante e, quindi, è sorretto da una motivazione tecnica, produttiva ed organizzativa, non potendosi risolvere in mero interesse patrimoniale.
3. Quanto al requisito della temporaneità di cui al comma 1, il distacco è temporalmente collegato al permanere dell'interesse del soggetto distaccante a che il proprio dipendente svolga la prestazione lavorativa a favore di un terzo, cosicché esso, qualora sia legato a motivazioni tecniche, organizzative e produttive di ampio respiro, può avere anche una lunga durata.
4. Quanto agli oneri relativi al trattamento economico e normativo del lavoratore in distacco, essi restano a carico del distaccante, che ne rimane esclusivamente responsabile.
5. Qualora l'appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276/2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 10 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
 - a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
 - b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
 - c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
6. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra.
7. L'appaltatore trasmetterà entro 5 giorni alla Stazione Appaltante copia dell'avvenuta comunicazione obbligatoria effettuata dalla ditta distaccante al competente Centro per l'Impiego.

58 RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTI E SUBAFFIDAMENTO

1. L'Appaltatore è responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto di subappalto e di subaffidamento, sollevando la stessa da ogni pretesa di subappaltatori/subaffidatari o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati/subaffidati.
2. Il direttore dei lavori e il RUP, nonché il Coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza, di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto delle condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto e subaffidamento.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale, anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e s.m.i., come modificato dal decreto legge 29 aprile 1995, n.139, convertito dalla legge 28 giugno 1995 n.246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi fino ad un anno).
4. Ai subappaltatori e ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto, ai sensi del comma 4, si applica l'Art. 65 , comma 5, in materia di tessera di riconoscimento.

59 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. Di norma, l'Amministrazione non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o subaffidatari, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. In corrispondenza del pagamento di ogni SAL l'Appaltatore dovrà fornire le quantità e gli importi eseguiti fino a quel momento da ogni subappaltatore; ad esaurimento dell'importo autorizzato nel contratto di subappalto il personale del subappaltatore non sarà più ammesso in cantiere.
2. La Stazione Appaltante provvederà in via sostitutiva al pagamento diretto del subappaltatore e dei subaffidatari nell'eventualità che l'Appaltatore sia inadempiente a quanto stabilito al comma 1; in questo caso l'Appaltatore è tenuto



a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai subaffidatari, specificando i relativi importi. La suddetta facoltà sarà esercitabile dalla Stazione appaltante previo infruttuoso esperimento della procedura di messa in mora di quindici giorni nei riguardi dell'Appaltatore.

3. In caso di mancato rispetto da parte dell'esecutore dell'obbligo di cui comma 1, qualora l'esecutore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore o subaffidatario e sempre che quanto contestato dall'esecutore sia accertato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante sospende i pagamenti in favore dell'esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dei lavori.
4. Ai sensi dell'art. 105 comma 13 del Codice, nel caso in cui il subappaltatore o il subaffidatario sia una micro o piccola impresa, che ne abbia fatto richiesta, la Stazione Appaltante corrisponderà a questi l'importo dovuto per le prestazioni eseguite; in questo caso l'Appaltatore è invitato a fornire alla Stazione Appaltante il relativo nulla osta entro 10 giorni dalla richiesta, salvo motivata opposizione in merito. Decorso il suddetto termine senza riscontro da parte dell'appaltatore la Stazione Appaltante procederà al pagamento.
5. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, del decreto-legge n. 223 del 2006, come modificato dalla Legge di conversione n. 248 del 4 agosto 2006, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'Appaltatore.
6. I pagamenti in favore del subappaltatore e del subaffidatario, comunque effettuati, sono subordinati all'acquisizione del DURC del subappaltatore e del subaffidatario.
7. Qualora l'Appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui al comma 1, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, **in caso di ulteriore inadempimento, provvederà alla sospensione dei pagamenti delle rate di acconto successive o di saldo.**
8. La presentazione di tutte le fatture quietanziate dei subappaltatori e cottimisti, comprensive dei saldi delle ritenute di garanzia, sarà condizione per la collaudabilità amministrativa del contratto. Il certificato di collaudo provvisorio non potrà essere emesso in assenza delle suddette fatture e non potrà essere disposto lo svincolo della cauzione definitiva.

CAPO 10 – CONTROVERSIE, ESECUZIONE D'UFFICIO

60 CONTESTAZIONI E RISERVE DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore, nell'eventualità che voglia far valere le proprie pretese, deve formulare le sue domande, sui documenti contabili, attendendosi alle seguenti prescrizioni:
 - a. il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato;
 - b. nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro;
 - c. se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di **quindici giorni**, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda;
 - d. il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostantive al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare;
 - e. nel caso in cui l'esecutore non abbia firmato il registro nel termine di cui al precedente punto b), oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono;
 - f. ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie;
 - g. l'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
2. L'Appaltatore, a pena di decadenza, dovrà adempiere ai seguenti oneri:



- a) formulazione della domanda nel momento immediatamente successivo al fatto che determina il suo pregiudizio sul primo documento dell'appalto idoneo a fungere da sede delle domande stesse;
- b) successiva iscrizione della domanda anche sul Registro di contabilità all'atto del primo stato di avanzamento immediatamente successivo al fatto che dà origine alla domanda;
- c) conferma della domanda sul Conto finale, le riserve non confermate sul conto finale si intendono abbandonate;
- d) la quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

A pena di decadenza, le domande dovranno avere un contenuto preciso e determinato, sia in ordine alle ragioni su cui si fondano (causa *petendi*), sia in ordine alla quantificazione della pretesa (*petitum*).

Quanto al primo dei due elementi (causa *petendi*), è indispensabile che l'Appaltatore esponga i fatti a fondamento delle sue domande e le ragioni sostanziali che le giustificano. In difetto, la domanda sarà considerata generica, inefficace e perciò tale da non impedire la decadenza.

Circa il *petitum*, l'Appaltatore avrà l'onere di indicare le somme pretese, con la quantificazione dell'intero importo, e delle singole voci che lo compongono: le domande dovranno essere corredate, a pena di decadenza, da documentazione probatoria degli oneri sostenuti (ad es. fatture, etc.).

3. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 2, ulteriori domande o istanze, formulate dall'Appaltatore nell'ambito dell'appalto, in qualsiasi forma esplicitate, dovranno essere corredate da documentazione idonea a comprovare le ragioni su cui le stesse si fondano.
4. Le suddette domande e/o istanze dovranno, altresì, essere supportate, qualora considerate dall'Appaltatore produttive di oneri economici, da documentazione atta a giustificarne la relativa quantificazione (fatture, computi metrici estimativi, ecc.). Qualsiasi pretesa, pertanto, in qualunque modo formulata, se priva degli elementi indicati, non sarà oggetto di esame e sarà considerata "*tamquam non esset*" ("come non presentata").
5. L'Appaltatore, nel caso in cui le sospensioni dei lavori ordinate dal RUP, che durino per un periodo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi o comunque a sei mesi complessivi, potrà:
 - a) chiedere la risoluzione del contratto; in tale caso se la Stazione appaltante darà il suo assenso, avrà luogo la risoluzione ed all'Appaltatore non competerà alcuna indennità; se, invece, la Stazione appaltante negherà il suo assenso alla risoluzione, l'Appaltatore avrà diritto al ristoro dei maggiori oneri sopportati nel periodo eccedente i termini sopra citati (un quarto del tempo contrattuale ovvero sei mesi), intendendosi per maggiori oneri quelli afferenti il danno emergente, con esclusione perciò di qualsiasi ristoro del lucro cessante. All'Appaltatore spetterà, perciò, esclusivamente il rimborso dei maggiori costi sopportati nel periodo eccedente i termini sopra citati, sempre che tali oneri risultino corredate da idonea documentazione probatoria e sussistano per i macchinari e le retribuzioni le condizioni infra individuate. Resta fermo, comunque, l'onere, a carico dell'Appaltatore, di formulare riserva nel verbale di ripresa dei lavori e successiva conferma nel registro di contabilità al primo stato di avanzamento immediatamente successivo, e ciò a pena di decadenza.
 - b) non formulare alcuna istanza di risoluzione; in tal caso il suo comportamento significherà acquiescenza per *facta concludentia* al protrarsi della sospensione e rinuncia al ristoro dei maggiori oneri.
6. In ogni caso, il Direttore dei lavori, nell'eventualità che abbia disposto la sospensione, accerterà le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e darà, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori. Relativamente ai macchinari e alle retribuzioni, i danni dovranno essere provati non soltanto con le attestazioni del direttore dei lavori ma anche con prove documentali, quali le fatture di acquisto (per dimostrare il valore dei macchinari) o di noleggio e le buste paga (per dimostrare l'entità degli stipendi corrisposti).

61 ESECUZIONE D'UFFICIO

1. È facoltà della stazione appaltante, qualora l'impresa sia in ritardo rispetto al cronoprogramma o non attemperi celermente le disposizioni del DL in materia di sostituzione o ripristino di forniture e/o posa di materiali non conformi, provvedere d'ufficio addebitando all'impresa i relativi oneri; l'impresa è tenuta a garantire l'accesso al cantiere della ditta terza senza limite alcuno consentendo a tale ditta di eseguire celermente le attività in danno all'affidatario senza poter vantare credito alcuno e senza poter rivendicare rallentamenti sulle attività di propria competenza per tale circostanza

62 ACCORDO BONARIO

1. Ai sensi dell'articolo 205 comma 1 del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura variabile tra il 5

per cento e il 15 per cento, ai fini del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di commi da 2 a 6 dell'art. 205 del Codice dei contratti. Il RUP deve valutare immediatamente l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al presente comma, onde pervenire eventualmente ad un accordo bonario. Qualora per effetto della valutazione di non ammissibilità o di manifesta infondatezza di alcune riserve, il valore complessivo di tutte le riserve iscritte si attesti al di sotto del limite suindicato, il RUP, con proprio autonomo provvedimento, si pronuncia nel senso che non sussistono i presupposti per l'avvio del procedimento finalizzato all'accordo bonario.

2. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale. In questo caso si procede con le modalità di cui all'art. articolo 208 del Codice dei contratti.
3. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

63 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del precedente art. 63 e l'Appaltatore confermi le riserve, trova applicazione il comma 2.
2. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Catania; in ogni caso è esclusa la competenza arbitrale.
3. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
4. In ogni caso, nelle more d'eventuale giudizio, dell'autorità giudiziaria, il contraente non potrà sospendere o interrompere i lavori e/o le forniture pena l'incameramento della cauzione definitiva posta a garanzia della fornitura e fatta salva la possibilità per la stazione appaltante di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

64 RISOLUZIONE, DIFFIDA AD ADEMPIERE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. L'Università si riserva ampia facoltà di risolvere in qualsiasi momento la singola Attivazione o l'Accordo Quadro qualora il Contraente si rendesse gravemente inadempiente alle proprie obbligazioni. Tale facoltà sarà esercitabile comunicando al Contraente la decisione, senza che ciò costituisca rinuncia al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti.
2. La risoluzione della singola Attivazione o dell'Accordo Quadro avverrà, previa intimazione da parte dell'Università ad adempiere o a rimuovere l'inadempienza, con comunicazione scritta tramite PEC, con la quale sia indicato al Contraente un termine dalla sua ricezione per l'adempimento (art. 1454 C.C.). Il termine sarà stabilito dall'Università tenendo conto, in modo particolare, della natura e tipologia dell'obbligazione inadempita, e non potrà comunque essere inferiore a 15 giorni, salvo i casi d'urgenza.
3. Trascorso infruttuosamente tale termine l'Università potrà dichiarare risolta l'Attivazione o l'Accordo Quadro, a seconda della riferibilità ad uno o all'altro dell'inadempimento.
4. Ai sensi dell'art. 1456 C.C., l'Accordo Quadro si risolverà immediatamente di diritto a semplice comunicazione PEC al verificarsi dei seguenti casi, che vengono concordemente qualificati come grave inadempimento:
 - tre gravi inosservanze, anche non consecutive, delle clausole dell'Accordo Quadro;
 - la mancata accettazione di un contratto attuativo, con l'eccezione della condizione di cui all'Art. 17.2.9;
 - tre mancate partecipazioni ad Assegnazioni con riapertura del confronto competitivo (due se consecutive) al netto delle mancate partecipazioni nella condizione di cui all'Art. 17.2.9, ovvero la formulazione di tre offerte non idonee (due se consecutive);
 - due risoluzioni per inadempimento di singoli contratti attuativi;
 - la sospensione o il ritardo unilaterale dei lavori;
 - la mancata esibizione o la mancata integrazione del documento di conferimento dei poteri di gestione dell'Accordo Quadro al Responsabile Tecnico;
 - il mancato mantenimento dei requisiti previsti nel presente Capitolato Speciale per tutta la durata dell'Accordo Quadro;



- il mancato ottenimento di tutte le autorizzazioni amministrative, certificative e documentali richieste per l'esercizio dell'attività affidata;
- cinque richieste, anche non consecutive ed eventualmente relative anche a lavori diversi, di adempimento tramite diffida;
- la grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- la cessione dell'azienda, dell'attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente, fatto salvo quanto previsto agli artt. 48 e 110 del Codice;
- la cessione a terzi, in tutto o in parte, dell'Accordo e/o di uno o più singoli lavori;
- in caso, per tre volte anche non consecutive, l'applicazione delle penali relative ad un lavoro superiori il 10% del corrispettivo previsto per il lavoro stesso al netto dello sconto di gara, o vengano applicate per più di 6 volte, anche non consecutivamente, penali sui diversi lavori affidati;
- tre carenze nella gestione delle attività affidate in relazione all'applicazione del D.Lgs. 81/08;
- in caso di occorrenza di infortunio in cantiere dipendente dall'attività dell'Appaltatore;
- subappalti non autorizzati dalla Stazione Appaltante;
- motivi di pubblico interesse;
- le ipotesi previste dall'art. 108 del Codice;
- le facoltà concesse dal Codice Civile, di cui l'Università può avvalersi in qualsiasi momento dell'esecuzione;
- decadenza dell'attestazione SOA.

Al verificarsi della risoluzione, l'Università seguirà la procedura disciplinata dagli artt. 108 e seguenti del Codice. All'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che l'Università dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

L'Università procederà alla risoluzione dell'Accordo Quadro anche qualora il Contraente risulterà responsabile di uno dei seguenti comportamenti ritenuti grave inadempimento:

- Offra a dipendenti dell'Università, con i quali entri in contatto in ragione dell'attività contrattuale, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia. Per "regali o altre utilità di modico valore" si intendono quelli di valore non superiore, in via orientativa, a euro 150, anche sotto forma di sconto;
 - Ponga in essere gravi e reiterate inadempienze rispetto all'obbligo di operare con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità nei confronti dei fruitori degli edifici oggetto di lavori.
 - Diffonda e comunichi a terzi dati, informazioni e notizie in genere, aventi natura riservata, di cui venga a conoscenza in funzione dello svolgimento dell'attività contrattuale.
5. L'intervenuta risoluzione del contratto non esonera il Contraente dall'obbligo di portare a compimento le prestazioni ordinate ed in essere alla data in cui è dichiarata, salvo non venga espressamente dispensato.
6. A seguito della risoluzione l'Università avrà facoltà di affidare a terzi l'Appalto. Nel caso in cui non fosse possibile stipulare il contratto utilizzando la graduatoria di gara, il Contraente sarà tenuta anche al rimborso delle spese per lo svolgimento di una nuova procedura di gara. In tal caso, l'Università incamererà la cauzione definitiva posta a garanzia dell'Accordo Quadro e provvederà ad addebitare al Contraente, eventualmente anche sulle fatture in sospeso, il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

CAPO 11 – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

1. 1. Fatte salve le prescrizioni del Progetto Esecutivo del contratto attuativo che verrà definito in sede di redazione del singolo progetto esecutivo, e per quanto non incompatibile con le previsioni dello stesso progetto si dispongono le seguenti norme generali.

65 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

1. Al termine dei lavori e in seguito a tempestiva richiesta scritta dell'Appaltatore, il Direttore dei Lavori procederà ai necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, redigendo il certificato di ultimazione dei lavori.



2. Il certificato di ultimazione può assumere carattere provvisorio e prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate dalla D.L. come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori.
3. Scaduto il termine di cui al precedente comma 2, la D.L. procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite ed emette il certificato di ultimazione definitivo. Il mancato rispetto del suddetto termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione provvisorio e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
4. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno della Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'Art. 30 del presente Capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
5. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario, se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla D.L., ai sensi dei commi precedenti.
6. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale.

66 TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

1. Il certificato di collaudo è emesso non oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori, in considerazione della particolare complessità dell'opere da collaudare ove sono previste opere impiantistiche, come ad esempio l'impianto di climatizzazione e riscaldamento, le quali possono essere correttamente testate solamente nelle stagioni di effettivo utilizzo; il certificato ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Il Certificato di Regolare Esecuzione è emesso dal Direttore Lavori entro e non oltre 3 mesi dall'ultimazione dei lavori, in considerazione della particolare complessità dell'opere da collaudare ove sono previste opere impiantistiche, come ad esempio l'impianto di climatizzazione e riscaldamento, le quali possono essere correttamente testate solamente nelle stagioni di effettivo utilizzo; il certificato ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
3. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato speciale o nel contratto.

67 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna, parzialmente o totalmente, le opere affidate all'Appaltatore anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L'Appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, al fine di essere garantito dai possibili danni che siano arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo della D.L. o per mezzo del RUP, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni, in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.



CAPO 12 – PRESCRIZIONI GENERALI

68 ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel contratto attuativo, tutti gli oneri e rischi relativi ai lavori oggetto del contratto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Gli oneri a carico dell'Impresa, remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel contratto attuativo, sono così suddivisi:
 - disposizioni e cautele particolari in relazione alle attività istituzionali;
 - di carattere generale;
 - durante il corso dei lavori;
 - successivi all'ultimazione dei lavori.
3. Il mancato rispetto degli obblighi sotto descritti comporta l'applicazione di una trattenuta pari al 2% nel primo S.A.L. utile successivo al verificarsi dell'inadempienza, trattenuta che verrà svincolata ad adempimento compiuto

68.1 Disposizioni e cautele particolari in relazione alle attività istituzionali

1. L'Appaltatore è tenuto ad adottare particolari cautele a tutela delle attività collaterali che saranno in atto durante lo svolgimento dei lavori. A titolo esemplificativo si dovrà tener conto tra le altre delle seguenti problematiche:
 - impossibilità di interrompere il servizio universitario dei vari edifici prossimi ai lavori o nello stesso edificio se i lavori riguardano solo parti di edificio o sono previsti per zone (sia di ricerca che didattica che di carattere tecnico amministrativo);
 - presenza continuativa e passaggio di operatori e studenti in prossimità dell'area di intervento;
2. Al fine di non arrecare danno all'attività istituzionale e ridurre al minimo i disagi derivanti dai lavori in appalto, i lavoratori dell'impresa dovranno:
 - interferire il meno possibile con l'attività istituzionale;
 - ridurre al minimo la propagazione di rumori e vibrazioni;
 - limitare lo sviluppo di polveri, attraverso l'utilizzo di tutti gli idonei sistemi indicati ad insindacabile giudizio dal D.L.;
 - mantenere la continuità dei servizi impiantistici;
 - non interrompere i percorsi, salvo diverse disposizioni della D.L., sarà consentita la loro parzializzazione attraverso costruzione di diaframmi e delimitazioni;
 - scegliere oculatamente, in funzione della vicinanza con l'attività istituzionale in corso, l'attrezzatura da impiegare nelle diverse condizioni di lavoro;
 - delimitare il cantiere impedendone l'ingresso agli estranei;
 - rimuovere immediatamente i materiali di risulta delle lavorazioni e comunque depositarli solo nelle aree di stoccaggio appositamente individuate, per evitare che i residui delle lavorazioni possano intralciare i luoghi esterni al cantiere stesso;
 - mantenere puliti costantemente gli eventuali percorsi comuni utilizzati promiscuamente dagli operai per raggiungere il cantiere;
 - prevedere, se necessario, l'effettuazione di alcune lavorazioni solo in orari prestabiliti, eventualmente anche serali, notturni o festivi.
3. È vietato, salvo situazioni esplicitamente autorizzate dalla D.L., l'utilizzo dei montacarichi e degli ascensori degli edifici per la rimozione ed il trasporto di materiale ai cantieri ove si svolgono i lavori.

68.2 Oneri di carattere generale

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono (elenco indicativo ma non esaustivo):



- a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
- b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
- c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- d) l'esecuzione in sito, o presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori o dal collaudatore, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato. Qualora la ditta non provveda a pagare entro 60 gg. le spese relative alle prove, queste verranno conteggiate in detrazione dal prossimo stato di avanzamento dei lavori, maggiorate del 50%; le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
- e) la redazione dei progetti costruttivi delle opere da realizzarsi garantendo l'accessibilità, l'ispezionabilità e la facile manutenzione degli impianti anche con particolare riferimento a quelli posizionati al di sopra dei controsoffitti;
- f) la messa in sicurezza degli impianti, anche preesistenti, senza che vengano riconosciuti ulteriori oneri, oltre a quelli contrattualmente previsti, ogni volta che è stata demolita parte dei controsoffitti preesistenti e/o durante tutte le fasi lavorative dell'appalto;
- g) la protezione degli arredi degli ambienti oggetto di intervento ove necessario (uffici, laboratori ecc.); h il mantenimento delle opere, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, comprese la continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere eseguite;
- h) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto anche se lasciati da altre ditte nonché la pulizia di tutti i locali. Si precisa che la gestione dei rifiuti prodotti compete esclusivamente all'appaltatore che dovrà provvedere a sua cura e spese ad effettuarne lo smaltimento in conformità a quanto disposto dalle vigenti normative;
- j) la pulizia e sanificazione dei canali impianti di condizionamento e riscaldamento installati;
- k) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, telefonici e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- l) lavorare su più turni, anche in orari notturni o festivi qualora si rendesse necessario per il rispetto della tempistica contrattuale o per qualsivoglia ulteriore esigenza formalizzata dal RUP o dal DL, senza che ciò possa dar adito a richiesta di qualsivoglia compenso;
- m) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
- n) affidare le tarature di impianti e/o apparecchiature a ditta specializzata negli start up impiantistici. p la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali, di segnalazioni regolamentari diurne e notturne nei punti prescritti e



comunque previste dalle vigenti disposizioni di legge nei tratti stradali interessati dai lavori e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

- o) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
 - p) la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, controlli relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
 - q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo del materiale utilizzato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
 - r) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
 - s) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
 - t) gli oneri derivanti dall'osservanza di tutte le norme tecniche previste dalle vigenti norme e disposizioni dei competenti organismi (VV.FF.; ISPELS; USL; Commissione tecnica regionale, Direzione Sanitaria, ecc.).
 - u) la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, privati, Comune di Catania, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
 - v) concedere, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
2. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri e rischi relativi ai lavori oggetto del contratto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
 3. L'Impresa si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e nei relativi allegati.
 4. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel contratto e nei relativi allegati; in ogni caso, l'Impresa si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
 5. L'Impresa si impegna espressamente a:
 - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei contratti d'appalto secondo quanto specificato nel contratto, nei relativi allegati e negli atti di gara;
 - b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nel contratto e negli Ordini di Lavoro e a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - d) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione;



- e) comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione nel contratto e negli Ordini di Lavoro, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - f) malleverare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei cantieri oggetto del contratto dovranno essere eseguite senza interferire, ove possibile, nelle normali attività istituzionali; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con l'Amministrazione; peraltro, l'Impresa prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli immobili dell'Amministrazione potranno continuare ad essere utilizzati dal personale delle Amministrazioni stesse e/o dagli utenti e/o da terzi autorizzati. L'Impresa si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni in concomitanza allo svolgimento delle attività istituzionali, salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione e/o degli utenti e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto. È altresì onere dell'appaltatore modificare gli orari delle lavorazioni o interrompere le medesime, con particolare riferimento alle attività a forte impatto acustico quali demolizioni o attività similari, alle esigenze funzionali ed operative del committente senza che ciò possa dar adito a richiesta di qualsivoglia compenso.
 7. L'Impresa si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli immobili dell'Amministrazione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell'Impresa verificare preventivamente tali procedure.
 8. È a carico dell'appaltatore l'esecuzione di tutti i corsi di addestramento per la gestione degli impianti e delle opere realizzate come richiesti dalla stazione appaltante.
 9. L'Impresa si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e degli Ordini di Lavoro, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
 10. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione.
 11. L'Impresa si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla presente Accordo Quadro e ai singoli Ordini di Lavoro;
 12. L'Impresa è tenuta a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
 13. L'Impresa prende atto ed accetta che le attività oggetto dell'Accordo Quadro dovranno essere prestate anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli immobili dell'Amministrazione.
 14. Le attività oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Ordini di Lavoro non sono affidate all'Impresa in via esclusiva, pertanto l'Amministrazione può affidare le stesse attività anche a soggetti terzi, diversi dalla medesima Impresa, nel rispetto della normativa vigente.
 15. Ai sensi dell'art. 106 del codice, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dall'Impresa per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo all'Impresa stessa di comunicare all'Amministrazione il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.

68.3 Oneri durante il corso dei lavori

1. Ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, alla recinzione del cantiere stesso con solida staccionata in legno, in muratura o metallica, secondo quanto indicato nel piano di sicurezza e secondo quanto verrà richiesto dalla Direzione dei lavori, nonché la pulizia e la manutenzione dello stesso cantiere, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori;
2. L'assicurare la guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i beni di proprietà dell'Azienda in esso esistenti. Tale vigilanza s'intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere all'Amministrazione appaltante e per le opere consegnate;
3. Il deposito presso il cantiere e prima di eseguire i lavori oggetto dell'appalto, di una campionatura completa dei materiali e delle apparecchiature da installare. L'Impresa dovrà allontanare immediatamente dal cantiere i materiali rifiutati;
4. L'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa



l'accettazione dei materiali stessi; dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità;

5. L'esecuzione delle necessarie prove e verifiche richieste dal Collaudatore e/o dal D.L. anche per lavorazioni non soggette a specifico collaudo;
6. Le opere di cantiere dovranno essere sviluppate, in linea di massima, mediante gli accorgimenti che proteggano le attività sanitarie che si svolgono nei padiglioni. In particolare, tutte le opere dovranno essere eseguite in conformità del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
7. La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei lavori a scopo di sicurezza;
8. L'effettuazione, su richiesta della D.L., di lavori in economia fornendo la mano d'opera necessaria; i compensi per tali prestazioni saranno valutati applicando le paghe orarie previste nell'elenco prezzi unitari;
9. L'effettuazione di calcoli e dimostrazioni (timbrati e firmati da tecnici abilitati) inerenti all'appalto, eventualmente richiesti in corso d'opera dalla D.L.. Se previste opere in c.a., prima dell'inizio di qualsiasi getto per opere in c.a., è fatto obbligo all'Impresa di avvertire in via ufficiale e con un anticipo di almeno 48 ore la D.L. allo scopo di consentire alla medesima la verifica delle armature predisposte;
10. L'effettuazione della pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito di cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte, nonché la pulizia finale dei locali, a lavoro completato;
11. Il consentire il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette, a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto ed alle persone che seguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che l'Amministrazione Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Imprese, dalle quali, come dall'Amministrazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta;
12. Il consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei Lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse;
13. La gratuita riparazione, ripristino sostituzione di tutti i difetti di costruzione accertati dalla Stazione Appaltante, su richiesta ed entro i termini stabiliti da quest'ultima. In caso di mancato rispetto dei suddetti termini la Stazione Appaltante ha piena facoltà di provvedere d'ufficio all'esecuzione degli interventi, addebitandone all'Impresa ogni onere relativo;
14. la compilazione, a cura dell'Impresa, per ogni giorno di lavoro, del "giornale dei lavori" depositato presso il cantiere da redigere come segue:
 - a) all'inizio della giornata lavorativa:
 - numero degli operai, nominativo, e specializzazione (per tutti gli operai presenti a qualunque titolo in cantiere);
 - mezzi d'opera impiegati dall'impresa;
 - osservazioni meteorologiche ed idrometriche;
 - eventuali indicazioni sulla natura del terreno ed altre particolarità che possono essere utili;
 - b) alla fine della giornata lavorativa:
 - consuntivo dell'attività svolta.

Il compilatore, indicato dall'Impresa, alla fine della giornata lavorativa provvederà alla sottoscrizione del giornale senza che sia pertanto possibile apporre modifiche.

Vanno inoltre indicate eventuali sospensioni e riprese dei lavori autorizzate con verbale dal D.L.

15. L'Appaltatore dovrà provvedere in modo che il personale dell'Impresa sia sempre riconoscibile ed abbia sempre esposto apposito tesserino riportante nominativo dell'operatore, nominativo e logo dell'Impresa. Ai sensi dell'art. 36 bis – comma 3 e 4 della Legge n°248 del 04.08.2006 e dell'art. 5 della legge n°136 del 13.08.2010, tutti i dipendenti della ditta appaltatrice e degli eventuali subappaltatori dovranno essere muniti di tessera di riconoscimento corredata da foto e completa delle generalità del lavoratore e del datore di lavoro e della data di assunzione. In caso di subappalto è necessario inoltre indicare la relativa autorizzazione;



16. Per le forniture del materiale a piè d'opera, il piè d'opera va inteso come il luogo, all'interno del cantiere interessato ed al piano in cui si prevedono i lavori.

68.4 Oneri successivi all'ultimazione dei lavori

1. La ditta appaltatrice dovrà prevedere successivamente all'ultimazione dei lavori e senza pretendere ulteriori oneri, a provvedere ad eseguire quanto segue:
- Lo sgombero del cantiere, entro 10 giorni dal verbale di ultimazione dei lavori, dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà.
 - La consegna, alla Direzione Lavori, entro il tempo indicato dalla D.L. e comunque non oltre 30 giorni dalla ultimazione dei lavori, di:
 - tutti i certificati di omologazione o simili della ditta produttrice per la fornitura e posa in opera di materiali ed elementi aventi caratteristiche di resistenza al fuoco o elementi necessari comunque per l'antincendio (porte, pareti, vetrate, serrande tagliafuoco, intonaco, estintori, impianti, ecc.) e le autodichiarazioni dell'Impresa esecutrice;
 - tutti i dimensionamenti e verifiche strutturali relative a tutte le opere secondarie non strutturali (staffaggi impiantistici, parapetti metallici, strutture di sostegno controsoffitti, controtelai per porte tagliafuoco) ai sensi del D.M. 14/01/08 e della Circolare n°617 del 02/02/2009;
 - L'asseverazione a firma di tecnico abilitato e iscritto all'ordine o collegio professionale che assevera ai fini della sicurezza antincendio (Mod. PIN 2.1_2012 Asseverazione dei VV. F.) la conformità delle opere realizzate e dell'intero edificio in quanto obiettivo primario delle opere previste dal presente progetto;
 - I disegni "come costruito" (*as built*) di tutte le opere realizzate (civili, strutture, impianti, arredi,...) in formato DWG, la documentazione tecnica di supporto e l'eventuale documentazione fotografica;

68.5 Elaborati come costruito

1. L'Appaltatore dovrà provvedere alla redazione degli elaborati "come costruito" in formato DWG seguendo i criteri e le modalità di seguito riportati.

I requisiti fondamentali che tali elaborati digitali dovranno soddisfare sono:

- la rappresentazione esatta di quanto effettivamente costruito, fornito ed installato;
 - la rintracciabilità, una volta realizzata l'opera, di ogni componente edilizio ed impiantistico, in particolar modo di quelli non immediatamente accessibili, per tutte le esigenze gestionali e manutentive;
 - il coordinamento tra elementi costruttivi rappresentati e le certificazioni di corredo necessarie per l'ottenimento delle autorizzazioni all'uso del fabbricato previste dalle norme vigenti.
2. Nell'ottica di operare in regime di qualità, l'Appaltatore dovrà attivare una procedura di produzione degli elaborati "come costruito".

Il principio fondamentale da adottare nella definizione della procedura è quello di rilevare e rappresentare i componenti edilizi ed impiantistici prima che vengano celati da altre opere.

Gli elementi fondamentali che la procedura dovrà definire sono:

- una tempistica di consegna degli elaborati nel corso del cantiere che segua gli stati di avanzamento dei lavori ed il programma di cui all'Art. 28 del presente Capitolato;
- il personale che l'Appaltatore intenderà impiegare nelle operazioni di rilievo e rappresentazione;
- i criteri e le modalità di rilevazione dei componenti edilizi ed impiantistici realizzati;
- le modalità di rappresentazione, che dovranno definire in dettaglio:
 - i documenti da produrre che in termini generali saranno costituiti da planimetrie, prospetti, viste, sezioni, fotografie, relazioni esplicative e corredati da legende relative ai materiali e ai componenti impiegati con richiami alle certificazioni che dovranno essere allegate e da indicazioni dimensionali, comprese quelle necessarie ad individuare i componenti nascosti rispetto a punti fissi facilmente individuabili;
 - le scale di rappresentazioni che dovranno essere adeguate agli elementi costruttivi disegnati e, comunque, non inferiori alle rappresentazioni analoghe di progetto;
 - i criteri con cui saranno forniti ed organizzati i file degli elaborati grafici, realizzati con Autocad, release compatibile con quanto in uso da parte dell'Amministrazione al momento della consegna, corredati da un manuale d'uso.



- quanto altro il RUP e la D.L. ritenga necessario alla redazione degli elaborati del “come costruito”. Tale procedura dovrà essere presentata al RUP e alla D.L. entro 30 giorni dall'avvio effettivo delle lavorazioni e da questi approvata.
3. L'Appaltatore dovrà rispettare le modalità di consegna previste.
- In caso di non rispetto delle scadenze di consegna degli elaborati “come costruito” previste dal programma si applicheranno le penali di cui all'Art. 30.
- In caso gli elaborati consegnati, a giudizio della D.L., non rispondano ai requisiti richiesti, la D.L. chiederà all'Appaltatore l'adeguamento fissando un nuovo termine di consegna, scaduti il quale se l'Appaltatore è inadempiente si applicheranno le penali di cui al precedente paragrafo per ogni giorno di ritardo.
- Inoltre, in ogni caso di inadempienza dell'Appaltatore, la D.L. avrà la facoltà di interrompere il proseguo di quelle lavorazioni che vadano a nascondere i componenti non rilevati e la Stazione appaltante potrà procedere ad eseguire d'ufficio le rilevazioni e le rappresentazioni di quanto omissso dall'Appaltatore, eseguendo, ove necessario, saggi o demolizione di quanto messo in opera; o l'adeguamento degli elaborati consegnati dall'Appaltatore ritenuti non conformi a quanto richiesto.
- Le sospensioni che si rendessero necessarie non daranno diritto all'Appaltatore ad un prolungamento dei tempi contrattuali di esecuzione dei lavori. A carico dell'Appaltatore saranno le spese sostenute per l'esecuzione d'ufficio di rilievi e rappresentazione grafica oltre che di demolizione e rifacimento delle opere necessarie ad eseguire il rilevamento. Le penali e/o i costi sostenuti per l'esecuzione d'ufficio saranno decurtati in occasione del primo SAL utile.
4. Tutti gli elaborati grafici dovranno essere forniti in 1 copia cartacea e su supporto informatico (realizzato con Autocad, release compatibile con quanto in uso da parte dell'Amministrazione al momento della consegna).
5. Ogni elaborato presentato dovrà aver ricevuto l'approvazione della D.L..
6. Tutta la documentazione presentata deve essere consegnata, oltre che su supporto cartaceo, anche in formato informatico editabile, con firma digitale, su supporto durevole.
7. Al fine di esemplificare quanto sopra richiesto si riportano di seguito alcuni degli aspetti che dovranno essere presi in considerazione nel produrre gli elaborati “come costruito”. Quanto di seguito riportato è da ritenersi solo indicativo e non è esaustivo.

68.5.1 Fondazioni

Gli elaborati relativi alle fondazioni dovranno riportare il posizionamento effettivo e le dimensioni di quanto posto in opera con indicazione della quota effettiva di posa delle fondazioni, dei pali su cui vengono eseguite le verifiche e prove di carico in corso d'opera (con richiamo ai certificati di prova). Dovrà essere presentato un album di foto delle principali fasi con inquadramento di insieme e dei particolari.

68.5.2 Strutture in elevazione

Dovranno essere prodotti gli elaborati di quanto realizzato: piante, sezioni e particolari esecutivi e costruttivi, con richiami ai certificati dei materiali ottenuti e di prova effettuate. Dovrà essere presentato un album di foto delle principali fasi con inquadramento di insieme e dei particolari. Dovranno essere rappresentati i dettagli relativi alla realizzazione dei copriferrì e delle protezioni antincendio delle strutture metalliche con indicazione delle marche, tipo e spessori applicati dei prodotti utilizzati, dei quali dovranno essere prodotti i relativi certificati secondo le normative di prevenzione incendi.

68.5.3 Rete di scarico e fognature

Dovranno essere riportate in planimetria l'ubicazione esatta della rete fognaria bianca e nera, le quote di fondo tubo e le pendenze per tutti i tratti, l'ubicazione dei pozzetti, il particolare e l'esatta localizzazione dell'immissione nella fognatura esistente, il posizionamento esatto delle montanti di scarico con le relative tubazioni per la ventilazione primaria e secondaria.

All'interno dei locali serviti dalle reti di scarico, in scala non inferiore a 1:50, dovranno essere riportati i percorsi orizzontali e verticali delle reti con dimensioni, pendenze e particolari. È importante siano indicate le quote sufficienti ad identificare la posizione esatta delle tubazioni nei tratti sia orizzontali che verticali. Gli elaborati dovranno essere completati con l'indicazione della marca e del tipo dei materiali utilizzati, di cui si allegheranno le schede tecniche.

Dovrà essere prodotto un album fotografico contenente fotografie d'insieme e i particolari della rete fognaria a terra. Per ogni locale asservito dalla rete di scarico almeno tre foto che rappresentino quanto posato.



Opere edili.

Dovrà essere rappresentato quanto effettivamente realizzato con ubicazione e dimensioni esatte di partizioni interne, aperture, collegamenti verticali ecc.

Si dovranno riportare i materiali utilizzati per infissi (compresi tipologia dei vetri utilizzati), finiture, murature, arredi fissi, sanitari, attrezzature speciali ecc. con indicazione delle marche e tipologie e corredati dei relativi certificati. Le rappresentazioni (planimetrie, sezioni, prospetti e particolari) dovranno essere debitamente quotate.

Dovrà essere presentato un album di foto delle principali fasi con inquadramento di insieme e dei particolari.

68.5.4 Opere edili

Dovrà essere rappresentato quanto effettivamente realizzato con ubicazione e dimensioni esatte di partizioni interne, aperture, collegamenti verticali ecc.

Si dovranno riportare i materiali utilizzati per infissi (compresi tipologia dei vetri utilizzati), finiture, murature, arredi fissi, sanitari, attrezzature speciali ecc. con indicazione delle marche e tipologie e corredati dei relativi certificati e schede tecniche. Le rappresentazioni (planimetrie, sezioni, prospetti e particolari) dovranno essere debitamente quotate.

Dovrà essere presentato un album di foto delle principali fasi con inquadramento di insieme e dei particolari, nonché il manuale d'uso e manutenzione delle opere realizzate.

68.5.5 Opere di sicurezza antincendio

Dovranno essere consegnati i certificati di prova e di omologazione, in originale, la relazione valutativa (REL REI), le dichiarazioni di corretta posa in opera e qualunque eventuale ulteriore documentazione riferibile ai lavori di cui al presente articolo necessaria a istruire la pratica per la richiesta del certificato di prevenzione incendi.

Dovrà essere rappresentato in scala non inferiore a 1:100 quanto realizzato con indicazione dei materiali e dispositivi posti in opera ai fini della protezione e prevenzione degli incendi, con indicazione del materiale, della marca, tipo, dimensione, ed un sistema di identificazione che faccia riferimento ai certificati necessari ai fini del rilascio del CPI, che dovranno essere allegati con le modalità previste dalle normative di prevenzione incendi.

Dovrà essere rappresentato in scala non inferiore a 1:100 quanto realizzato con indicazione dei materiali e dispositivi posti in opera ai fini della protezione e prevenzione degli incendi, in particolare si dovranno indicare:

- sistemi di compartimentazione orizzontali e verticali (tipo, spessore ecc.) con grado REI certificato,
- materiali di finitura con classe di reazione al fuoco certificata (pavimenti, pareti, soffitti, porte ecc.),
- posizione e tipologia dei sistemi di spegnimento (idranti, naspì, estintori ecc.),
- simbologia indicante la presenza di impianti di rilevazione e protezione antincendio con riferimenti agli elaborati che li rappresentano nel dettaglio,
- illuminazione d'emergenza,
- porte REI con indicazione della marca e tipo e della presenza eventuale di elettromagneti,
- serrande tagliafuoco, chiusure REI di attraversamenti impiantistici con indicazione del materiale, della marca, tipo, dimensione,
- ogni elemento rappresentato, oltre all'indicazione della marca e delle caratteristiche antincendio, dovrà riportare un sistema di identificazione che faccia riferimento ai certificati necessari ai fini del rilascio del CPI, che dovranno essere allegati con le modalità previste dalle normative di prevenzione incendi.

Dovrà essere presentato un album di foto delle principali fasi con inquadramento di insieme e dei particolari.

Inoltre dovranno essere consegnati:

Impianto di rivelazione fumi

- Dichiarazione di conformità impianto di rivelazione incendio e centrale di rivelazione,
- verifica di primo impianto rivelazione fumi,
- manuale d'uso e manutenzione impianto di rivelazione fumi,
- schede tecniche rilevatore fumo posizionato a controsoffitto e a soffitto, schede tecniche zoccolo allarme manuale e scheda allarme manuale, istruzioni operative e di installazione - centrale di segnalazione incendio, ecc.

Impianto EVAC

- Dichiarazione di conformità impianto EVAC,
- verifica di primo impianto,
- manuale d'uso e manutenzione impianto EVAC,



- schede tecniche, manuali e istruzioni operative dei componenti installati (diffusori, basi microfoniche, cavi elettrici, amplificatori, centrale, etc.)

Porte REI

- Certificato di omologazione porte REI, completo di dichiarazione di corretta posa in opera (mod. DICH:POSA) e dichiarazione inerente i prodotti impiegati a firma di tecnico abilitato (DICH. PROD. 2008),
- CERT. REI modello di certificazione di resistenza al fuoco di prodotti /elementi costruttivi in opera.
- DICH. PROT. dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco e i dispositivi di apertura delle porte.

Pareti in cartongesso

- Certificato di omologazione parete in cartongesso REI, completo di dichiarazione di corretta posa in opera – (mod. DICH:POSA) e dichiarazione inerente i prodotti impiegati a firma di tecnico abilitato (DICH. PROD.2008), – CERT. REI modello di certificazione di resistenza al fuoco di prodotti /elementi costruttivi in opera.
- DICH. PROT. dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco e i dispositivi di apertura delle porte

68.5.6 Impianti

Per ogni tipologia di impianto dovranno essere prodotti gli elaborati che rappresentano quanto effettivamente eseguito nelle scale adeguate. Gli elaborati dovranno riportare:

- l'ubicazione esatta dei componenti (valvole, serrande, dispositivi, terminali) con adeguate quote,
- la tipologia, marca, caratteristiche, riferimenti ai certificati e alle schede tecniche,
- l'ubicazione e la rappresentazione con particolari in scala adeguata della realizzazione di attraversamenti di compartimentazioni con specifiche sui materiali e richiami alle certificazioni prodotte. Oltre alle planimetrie dovranno essere prodotte sezioni e viste che permettano di individuare gli sviluppi verticali delle reti di distribuzione e la collocazione esatta dei componenti impiantistici.

Dovranno essere forniti gli schemi funzionali di quanto eseguito, la rappresentazione esatta dei componenti installati nelle centrali e sotto centrali con indicazioni delle marche dei materiali e dei componenti e i riferimenti a tutti i certificati, calcolazioni, verifiche necessari al collaudo.

Dovrà essere presentato un album di foto di ogni ambiente che rappresenti l'insieme degli impianti installati ed i particolari.

Per quanto concerne gli impianti, in merito agli elaborati da presentare, si deve far riferimento ai rispettivi Disciplinari tecnici di cui al progetto esecutivo. Inoltre dovranno essere consegnati:

IMPIANTO ELETTRICO

- manuale di manutenzione degli impianti elettrici installati con indicazione delle attività manutentive e i tempi di intervento, compreso dépliant esplicativi dei prodotti delle varie case costruttrici;
- manuale di manutenzione degli impianti speciali installati con indicazione delle attività manutentive e i tempi di intervento, compreso dépliant esplicativi dei prodotti delle varie case costruttrici;
- verifica impianti elettrici secondo capitolo 61 della norma CEI 64-8 /6 fasc. 4136 art. 611 per gli esami a vista e art. 612 per le prove da eseguire sugli impianti che dovranno comprendere:
 - verifica di tutti gli isolamenti circuitali a valle dei quadri;
 - verifica dell'intervento degli interruttori differenziali sui circuiti derivati da quadro;
 - verifica della impedenza di guasto ad ogni quadro elettrico;
- dichiarazione di conformità degli impianti elettrici di cui al D.M. 37/08, completa degli allegati obbligatori;
- dichiarazione di corretta esecuzione degli impianti telefonici di cablaggio strutturato, con riferimento al progetto apposito, redatto da impresa abilitata ai sensi della legge 109/91 e del DPR 314/92, completa delle misure effettuate mediante strumentazione;
- dichiarazione di conformità CE dei quadri elettrici con allegate le prove effettuate e lo schema elettrico unifilare;



- dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco e i dispositivi di apertura delle porte - INTONACI/SCHIUME/SIGILLANTI/LASTRE REI (mod. DICH. PROD. – 2008) completa degli allegati
- manuale d'uso e manutenzione di TUTTE le apparecchiature ed accessori installati
- schede tecniche materiali installati.

IMPIANTO MECCANICO

- verbale di collaudo degli impianti di condizionamento;
- dichiarazione di conformità impianto di condizionamento; (art. 7 del D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008);
- dichiarazione di conformità impianto idrico-antincendio (art. 7 del D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008);
- manuali e schede tecniche apparecchiature impianti meccanici
- manuale d'uso e manutenzione di TUTTE le apparecchiature installate
- schede tecniche materiali installati;
- certificazioni impianto idrico antincendio
- dichiarazione di conformità dell'impianto idrico antincendio ai sensi del decreto 22 gennaio 2008 n. 37, con allegati:
 - progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 del D.M. n. 37/2008 (qualora l'impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere le varianti realizzate in corso d'opera)
 - relazione con tipologie dei materiali utilizzati
 - schema di impianto realizzato e planimetria impianto idrico antincendio;
 - riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti oppure a dichiarazioni di rispondenza (D.I.R.I.);
- copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali collaudo impianto;
- per prodotti marcati CE: etichettatura completa della marcatura CE e relativa documentazione di accompagnamento o certificazione di conformità CE qualora non sia possibile trattenere l'etichettatura della marcatura CE;

Certificazioni intonaci/schiume/sigillanti/lastre REI

- Dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco e i dispositivi di apertura delle porte (mod. DICH. PROD.) con allegati:
 - certificato di prova per i prodotti classificati ai sensi dell'art. 10 del DM 26/6/1984
 - dichiarazione di corretta posa in opera dei materiali classificati ai fini della reazione al fuoco, porte ed altri elementi di chiusura classificati ai fini della resistenza al fuoco (mod. DICH. POSA IN OPERA)
 - per prodotti marcati CE: etichettatura completa della marcatura CE e relativa documentazione di accompagnamento o certificazione di conformità CE qualora non sia possibile trattenere l'etichettatura della marcatura CE
 - dichiarazione di corretta posa dei rivestimenti protettivi (vernici intumescenti, intonaci, lastre) per elementi costruttivi portanti e/o separanti ai fini della resistenza al fuoco (mod. DICH.RIV.PROT.–2004)

Per ogni edificio, al termine dei lavori dovrà essere presentata l'ASSEVERAZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO, su modulo MOD.PIN 2.1_2012 ASSEVERAZIONE (art. 4 del Decreto del Ministero dell'Interno 7/08/2012, firmata da tecnico abilitato.

In analogia, e meglio definiti in sede di contratto attuativo, verranno elencate le caratteristiche dei disegni *as built* degli altri impianti.

68.5.7 Particolari

1. Per tutti i locali specialistici (laboratori, depositi, magazzini e locali tecnici con apparecchiature specialistiche, ecc.) si richiede di rappresentare locale per locale (non solo locale tipo), in scala almeno 1:20 con particolari in scala almeno 1:5, pianta e vista/sezione di tutte le pareti con indicazione esatta di tutti gli impianti presenti (impianti di condizionamento, aria, gas tecnici, elettrici, sicurezza, scarichi ecc.), elementi strutturali presenti, attrezzature fornite, ecc.. Per gli impianti andranno indicati i percorsi esatti con posizione di valvole, sezionatori, terminali, filtri ecc. in pianta e su parete con



dimensioni e quote che individuino la posizione degli elementi nascosti rispetto punti di riferimento certi. Il tutto corredato in ogni ambiente di fotografie.

69 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA.

L'operatore economico incaricato deve applicare integralmente ai propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.

L'operatore economico incaricato dovrà altresì rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

70 SPESE

1. Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
2. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è circa € 3.500,00.
3. La suddivisione delle spese di pubblicazione sarà ripartita tra i Contraenti in parti uguali.
4. La stazione appaltante comunicherà agli aggiudicatari l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
5. Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
6. le spese relative alla pubblicazione, previa comunicazione del relativo importo, dovranno essere rimborsate all'Amministrazione entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
7. Saranno inoltre a carico dell'incaricato i diritti richiesti dall'ordine professionale di appartenenza per l'emissione dei pareri di congruità e/o opinamento delle parcelle se ed in quanto richieste dall'Amministrazione.

71 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

71.1 Finalità e modalità di trattamento

1. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del "Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" GDPR, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente capitolato speciale.
2. Il Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Catania nella persona del Rettore, suo legale rappresentate, con sede in Piazza Università, 2 - 95131 Catania, Italia. Tel. URP 800 644 590, email protocollo@pec.unict.it
3. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è contattabile inviando una mail ai seguenti indirizzi: rdp@unict.it - rdp@pec.unict.it

71.2 Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere

1. Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto precedente è indispensabile allo svolgimento del fine istituzionale.
2. Il rifiuto di conferirli non consentirà all'Università di fornire alcuna prestazione.

71.3 Diritti dell'interessato

1. Nella qualità dell'Interessato, si gode dei diritti (art.7 del Codice e artt. 15,16,17,18 e 21 del GDPR) di chiedere al titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali, l'accesso ai dati medesimi, di conoscere l'origine dei dati, di ottenere la limitazione del trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione o la cancellazione degli stessi e il diritto di opporsi al trattamento in base a motivazioni particolari.
2. L'Interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo presso l'autorità di controllo: Garante Privacy (www.garanteprivacy.it).



CAPO 12 – NORME FINALI

72 NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale, si fa rinvio al D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. ed a tutta la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici.